

dossier europa emigrazione

d e e

RIVISTA MENSILE DI INFORMAZIONE E DI DIBATTITO SUI PROBLEMI DELLE MIGRAZIONI



DEE

XVI - 11-12 - NOVEMBRE-DICEMBRE 1991

sommario

Scomparsa o rivalutazione dell'emigrazione? , <i>G. Tassello</i>	3
Emigrazione: quale aiuto per alleviare la pressione?	5
Notiziario CSER , <i>G. Tassello</i>	6
DEE Documenti: Diritti dei migranti	9
Vivere nella terra di nessuno tra passato e futuro	27
Ingressi controllati	29
Indice analitico 1991 , <i>G. Tassello</i>	30
Migranti, un cammino per incontrare il Totalmente Altro	32

Hanno collaborato a questo numero:

L. Camerini, G. Maffioletti,
G. Tassello

In copertina: Foto di Lewis W. Hine (1905)

Chiuso in redazione il 6 dicembre 1991

Abbiamo bisogno di voi

Da più di 25 anni la nostra rivista, un mensile di opinione, offre spunti di riflessione e di dibattito su uno dei fenomeni sociali più rilevanti in Europa. Avvalendoci anche della collaborazione di una rete di centri di studio e del costante contatto con operatori sociali e pastorali impegnati sul campo, cerchiamo di cogliere le complessità ed i punti nodali, prendendo posizione su temi ed argomenti che riteniamo vitali per i migranti.

Pur tra perplessità e timori, l'Europa si avvia sempre più ad un mutamento radicale del suo volto: si prospetta un futuro sempre più interculturale. Persone ed istituzioni vengono tutte toccate da questo passaggio epocale e devono rinnovarsi offrendo risposte aggiornate ai nuovi bisogni.

Dossier Europa Emigrazione, attraverso la presentazione o l'analisi di documenti, la presa di posizione sulle politiche migratorie, l'attenzione alla scuola, all'associazionismo, alla stampa, alla cultura, alla partecipazione e alla vita religiosa dei migranti, intende aiutare tutti a diventare protagonisti di una storia ancora da scrivere, nel rispetto della libertà e dei diritti di ogni persona.

Ci auguriamo che questo nostro impegno venga apprezzato con il rinnovo dell'abbonamento alla rivista per il 1992.

Comitato di Redazione

DOSSIER EUROPA EMIGRAZIONE

Rivista mensile di documentazione e dibattito sui problemi delle migrazioni, a cura del CSER (Centro Studi Emigrazione - Roma).
Membro della FSS (Federazione Stampa Scalabriniana) e della FUSIE.
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 16.733 del 18 marzo 1977.
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa 8.10.1982 n. 00389 vol. 4 foglio 705.

Direzione - Redazione - Amministrazione:
Via Dandolo 58, 00153 Roma - Tel. (06) 58.09.764 - Fax 58.14.651.
Direttore responsabile: G. Tassello.

La responsabilità degli articoli è tutta ed esclusiva dei rispettivi autori; la direzione si assume la responsabilità degli articoli «a cura della redazione» e di quelli non firmati. Tutti gli articoli, tranne quelli contrassegnati da © (copyright), possono essere riprodotti purché accompagnati dal nome dell'autore e dalla menzione «Dossier Europa Emigrazione». Un giustificativo deve essere inviato alla direzione.

Abbonamenti 1992: Italia L. 33.000, estero L. 38.000, sostenitore L. 50.000.

CCP 57 678 005, intestato a: Centro Studi Emigrazione.

Annate disponibili: dal 1977 -L. 20.000 (cad.).

Tip. Città Nuova della PAMOM - Roma - Finito di stampare nel mese di dicembre 1991

DEE

11-12

NOVEMBRE-DICEMBRE

SCOMPARSA O RIVALUTAZIONE DELL'EMIGRAZIONE?

Sono tanti i giudizi che si possono dare sull'atteggiamento nei confronti dell'emigrazione italiana e le modalità con cui affrontare questa realtà. Si può effettuare una ricerca storica o demografica, o si può analizzare l'impegno del volontariato in questo settore o le strategie perseguite dalle regioni o l'atteggiamento delle istituzioni e dei funzionari nei confronti delle comunità emigrate. È di questi giorni la pubblicazione di un diario di un'impiegata del Consolato di Berna sull'atteggiamento dei funzionari nei confronti degli emigrati italiani.

Una cosa è certa: non si tratta di un fenomeno lacerante che investe il diritto, il governo, la cultura, la società nel suo complesso. L'emigrazione italiana è uno di quei fenomeni nei cui confronti si è consolidata l'opinione che le cose si sono aggiustate o si aggiusteranno nel migliore dei modi. Anche perché si ha la netta sensazione che si tratti di un fenomeno residuale e coloro che continuano ad insistervi corrono il rischio di essere trattati come dei difensori nostalgici di una categoria di persone in via di estinzione.

Dal 1975 al 1989 sono stati pubblicati 1.118 libri concernenti l'emigrazione italiana e circa 1.050 saggi su riviste specializzate. Pubblicazioni spesso a diffusione molto ristretta o locale, non rivolte al grosso pubblico. La grande editoria italiana ha delle colpe nei confronti di un fenomeno sociale di durata secolare quale l'emigrazione, da essa tradizionalmente poco trattato o solo marginalmente considerato o visto come fenomeno transitorio. Le pubblicazioni dedicate all'emigrazione sono di regola consegnate all'impegno di singoli studiosi, legati al mondo universitario o della ricerca, o a qualche centro culturale benemerito, con il rischio, a volte, di una eccessiva specializzazione. Grande attenzione è rivolta all'emigrazione dei paesi transoceanici; scarso invece l'interesse per l'emigrazione italiana in Europa (sebbene 2/3 dei cittadini con passaporto italiano residenti all'estero vivano in paesi europei).

Risentiamo la mancanza di studi soprattutto a carattere storico portati avanti da italiani: scarsità che si traduce in mancanza di memoria storica che si riflette nel nostro modo di considerare il fenomeno immigratorio.

Dalla Prima Conferenza Nazionale dell'Emigrazione ad oggi non sono più state effettuate ricerche sociologiche o antropologiche ad ampio raggio sui mutamenti intervenuti nelle comunità ed anche i convegni e i seminari, a parte qualcuno di carattere storico, non sempre hanno brillato per incisività ed approccio innovativo.

Sempre di più prende forma l'immagine di una nazione dove manca una politica davvero adeguata alle esigenze reali di comunità italiane residenti all'estero in un momento in cui le politiche multiculturali adottate dai paesi ospitanti, la crescente anzianità migratoria, l'evoluzione contraddittoria nei paesi di arrivo, le nuove forme partecipative adottate dal paese di partenza fanno emergere la necessità di profonde innovazioni e gli italiani all'estero chiedono insistentemente mediazioni nel campo della formazione e dell'informazione.

Voler esportare modelli e sistemi italiani tout-court all'estero significa non tenere conto dei cambiamenti culturali intervenuti nel mondo dell'emigrazione. Potrebbe essere utile a questo proposito un confronto con la vicina Francia dove nelle settimane scorse il Governo ha organizzato una Conferenza cui hanno partecipato più di 40 paesi legati idealmente alla cultura francofona.

Al massimo sappiano proporre una politica di utilizzo della comunità italiana come cassa di risonanza e potenziale mercato per il made in Italy.

Si possono comprendere allora i titoli che compaiono sulla stampa etnica che descrivono l'emigrazione italiana come "un continente alla deriva" o come una mera occasione per riproporre spartizioni e lottizzazioni all'italiana.

Nel contempo le regioni con una strategia aggressiva e ricca di mezzi a motivo dell'assenza di ogni coordinamento, corrono il rischio di diffondere in emigrazione il fenomeno del regionalismo, mentre l'immissione nel contesto migratorio tradizionale dei nuovi professionisti, tende a spaccare ancor di più le comunità in gruppi paesani o classisti.

Se nel 1975 si ipotizzava il passaggio definitivo dalla assistenza alla partecipazione, oggi si potrebbe parlare del passaggio dal desiderio partecipativo alla delusione e dal presenzialismo degli anni '80 alla invisibilità.

Il recente rapporto CNEL sull'immigrazione ribadisce: "Si è in presenza di una battuta d'arresto. C'è stata, infatti, una caduta della mobilitazione sociale e culturale rispetto al problema dell'immigrazione". Qualcuno sostiene che per l'emigrazione italiana non vi sia stata alcuna battuta di arresto: è sempre mancato un interesse reale. Se la letteratura italiana può essere presa come metro di giudizio, allora scopriremo che solo poeti ed autori minori hanno scritto del problema. Per i "grandi" più di 27 milioni di italiani emigrati ed i loro discendenti sono rimasti degli illustri sconosciuti. Per i mezzi di comunicazione sociale l'immigrato in Italia diviene visibile a due condizioni: o come emarginato o come deviante. Per gli stessi l'emigrato costituisce spesso solo una fonte di notizie stravaganti.

Bisogna sapersi ritirare quando l'attività in campo migratorio corre il rischio di trasformare le persone impegnate nel settore in guardiani di contenitori vuoti.

Le riflessioni proposte nel rapporto "I problemi attuali dell'emigrazione italiana con particolare riferimento alla sicurezza sociale", a cura di CSER, Filef e Ist. F. Santi, indicano che, pur nella evoluzione operatisi, è ancora saggio investire energie per un mondo in cui i bisogni sociali sono ancora reali (America Latina, il mondo degli anziani che si presentano sulla scena ed il cui rientro in patria può risultare un autentico trauma, il mondo giovanile, le nuove reti di solidarietà, gli agganci con gli altri universi migratori) ed i bisogni culturali e di rapporti sono più vivi che mai in un contesto di crescente globalizzazione.

È ovvio che tutto ciò mette in discussione istituzioni, associazioni e patronati: occorre una revisione profonda del loro operato e delle priorità per non continuare nel disinteresse o offrire risposte obsolete oppure giocare a giochi troppo stretti. Per quel che concerne le associazioni è iniziata una fase di ripensamento sul loro ruolo, alla scoperta dei volti e dei bisogni nuovi. Intendiamo confrontarci su questi temi come organismi che fanno opera di mediazione e si propongono di mettere in luce l'evoluzione in atto, per non costringere più tanti emigrati a vivere in troppe sacche di emarginazione, soprattutto culturale.

Come leggiamo nel rapporto: "Non si può creare una categoria di desaparecidos sulla scena sociale italiana o europea, né alimentarla con altri desaparecidos del Terzo Mondo. Rivisitare, dunque, l'emigrazione italiana: la sua consistenza è ancora densa di significati. Il rapporto mira all'apertura di una approfondita verifica in dibattiti e seminari sul tema per rendere visibile e vivibile questa esperienza di valori universali".

G. Tassello

EMIGRAZIONE: QUALE AIUTO PER ALLEVIARE LA PRESSIONE?

Quando le forze sotterranee non possono esser contenute, i vulcani addormentati si svegliano bruscamente. Un fenomeno analogo pone oggi in movimento masse umane in numerose parti del mondo: spinte dai conflitti, dalla povertà o dalla violenza politica, migliaia e migliaia di esseri umani fuggono dalla loro terra natia per ricercare una vita migliore sotto altri cieli. Le migrazioni di massa sono divenute un elemento persistente di questo fine del ventesimo secolo.

Ma si fan sempre più rare le terre d'asilo. A differenza dei loro precursori, gli emigranti di oggi non dispongono di vasti spazi pronti ad accoglierli. Da lungo tempo, il tappeto rosso è stato ritirato dagli atri dei paesi tradizionalmente ospitali per gli emigranti e, molto spesso, sostituiti dal cartello «completo».

«La dura realtà dei fatti è che la pressione dell'emigrazione cresce – dai paesi in via di sviluppo del Sud verso il Nord e dall'Est verso l'Ovest – in un momento in cui le possibilità d'immigrazione sono nel migliore dei casi stagnanti e nel peggiore in calo», fa osservare Roger Böhning, specialista delle migrazioni al BIT.

Se si vuol dare una risposta a lungo termine al problema – egli afferma – occorre attaccarlo alla radice, cioè aiutare i paesi di emigrazione a svilupparsi sul piano politico e sul piano economico perché l'attrazione dei paesi più ricchi sia meno forte per le popolazioni interessate.

A tale scopo, potrebbero essere adottati tre diversi tipi di provvedimenti internazionali ed applicarsi tanto ai movimenti Sud-Sud che ai movimenti Sud-Nord o Est-Ovest. Tali provvedimenti riguardano anzitutto i flussi commerciali, in secondo luogo i diretti investimenti dall'estero e, infine, l'aiuto dei governi. Sono ben noti i due primi tipi di provvedimenti. Ma «non si sa niente della maniera in cui si potrebbero utilizzare i flussi dell'aiuto internazionale per ridurre la domanda d'emigrazione – sottolinea Böhning – se si esclude che l'effetto desiderato non si otterrà qualora si continui a distribuire l'aiuto con parsimonia. È il motivo per il quale tale aiuto deve essere mirato e verosimilmente accresciuto».

È essenziale sapere se è possibile ridurre la necessità o la propensione ad emigrare dei rifugiati e degli emigranti irregolari e ordinari a mezzo di un aiuto pubblico espressamente orientato verso una prospettiva a medio termine (una generazione) o a lungo termine (due generazioni). È questione che resta aperta da un punto di vista intellettuale, poiché non si può far ricorso ad analogie con il commercio o con l'investimento diretto dall'estero: tali due misure non sono state utilizzate a questo scopo. Resta ugualmente aperta la questione sul piano politico, poiché l'aiuto con un chiaro bersaglio esige non soltanto un'accettazione generale ma anche una stretta collaborazione da parte dei paesi di emigrazione coinvolti.



L'OIL e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR) propongono di affrontare il problema di base in diverse tappe. Ciascuna delle due istituzioni può agire nel campo di sua competenza e della sua esperienza ma anche congiuntamente, poiché l'una e l'altra, conformemente ai loro statuti, hanno mandato nel settore delle migrazioni internazionali e si preoccupano delle loro cause: l'OIL in termini di sviluppo sociale, di promozione dell'occupazione, di riduzione della povertà e di protezione dei lavoratori migranti; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in materia di protezione di coloro che chiedono asilo e dei rifugiati e di ricerca di soluzioni durevoli, in particolare il rimpatrio. È inoltre evidente che in numerosi casi le cause delle migrazioni sono complesse. Il che rafforza la necessità d'una stretta collaborazione tra l'OIL e l'HCR.

Ha già avuto inizio la ricerca che permetterà di stabilire una base solida di conoscenze. L'OIL si sforzerà di dar senso e di misurare la nozione di pressione economica nella emigrazione e di precisare ciò che occorre fare per ridurre in misura significativa la domanda d'emigrazione. Concentrerà quindi i suoi sforzi sui rifugiati «economici» e gli emigranti ordinari, mentre l'HCR si occuperà principalmente delle categorie di persone che rientrano nel suo mandato e cercherà di definire la natura dell'aiuto da fornire per modificare le condizioni dei paesi e delle zone che «producono rifugiati».

Le risultanze della ricerca congiunta delle due organizzazioni saranno esaminate nel prossimo aprile, nel corso di una riunione di lavoro OIL/HCR. La riunione dovrebbe permettere di determinare la natura dell'aiuto internazionale necessario per ridurre tutti i tipi di pressione migratoria e di elaborare una pratica strategia da perseguire.

(da «Notiziario BIT», agosto-ottobre 1991, pp.6-7)

NOTIZIARIO CSER

gennaio-novembre 1991

Pubblicazioni

Studi Emigrazione

Il n. 101 (anno XXVIII, marzo 1991) contiene i seguenti articoli: Patrizia Salvetti, *L'emigrazione italiana in Nicaragua (1880-1950)*;

Patrizia Romani, *El contacto idiomático en una comunidad italo-mexicana*;

Bruno Ramirez, *Il Canada, l'immigrazione e il multiculturalismo. Genesi di una storiografia*;

Claudio Marta, *Dall'assimilazionismo al multiculturalismo. Vent'anni di politica e ricerca sociale sull'immigrazione in Svezia (1966-1985)*;

Hermann M. Kurthen, *Ethnic and gender inequality in the labour market: the case of West Berlin and Germany*.

Il n. 102 (anno XXVIII, giugno 1991) contiene i seguenti articoli: Anna Maria Gatti, *Prime riflessioni sui matrimoni misti tra italiani e stranieri in Sardegna (1984-1989)*;

Clifford J. Jansen, *Educational accomplishment of Italian Canadian in the Eighties*;

Yitzhak Berman, *The Arab uprising and Jewish migration patterns in Judea, Samaria and Gaza*;

Xosé M. Núñez Seixas, *Actitudes del nacionalismo gallego frente al problema de la emigración gallega a América (1856-1936)*;

María M. Bjerg, *Dinamarca bajo la Cruz del Sur. La preservación de la herencia cultural danesa en la Pampa argentina (1848-1930)*;

Eduardo Ciafardo, *Cadenas migratorias e inmigración italiana. Reflexiones a partir de la correspondencia de dos inmigrantes italianos en Argentina (1921-1938)*.

Il n. 103 (anno XXVIII, settembre 1991) contiene gli Atti dell'Advanced Seminar in North American History "Religion and Ethnicity in the United States and Canada" (Roma, 7-9 marzo 1991):

Luca Codignola, *Preface*

Gianfausto Rosoli, *Religione e immigrazione negli USA: riflessioni sulla storiografia*;

Terrence Murphy, *Religion and ethnicity in Canadian historiography*;

Silvano M. Tomasi, *Fede e patria: the "Italica Gens" in the United States and Canada, 1908-1936. Notes for the history of an emigration association*;

Ferdinando Fasce, *The Italian American Catholic parish in the early twentieth century. A view from Waterbury, Connecticut*;

María Susanna Garroni, *Italian parishes in a burgeoning city: Buffalo, 1880-1920*;

Ellen Ginzburg Migliorino, *Jewish emigration from Trieste to the United States after 1938, with special reference to New York, Philadelphia, and Wilmington*;

Bruce Levine, *"Liberty is almost a religion among you": on culture, class, and conflict in German-America, 1840-1860*;

Serge Jaumain, Matteo Sanfilippo, *Migrants, Bishops and the Vatican: Belgian immigration in the United States before World War I*;

Cornelius J. Jaenen, *Schools as agencies of assimilation: the case of English-Ruthenian bilingual schools in Manitoba, 1897-1916*;

June Granatir Alexander, *Religion and ethnic identity in a Slavic community: Pittsburgh's Slovak Catholics and Protestants*;

Majda Kodric, *Religion and ethnic identity within the Slovene community in the United States: the bases and the transition to the second generation*;

Shih-Deh Chang Chou, *Religion and Chinese life in the United States*;

Giovanni Pizzorusso, *Resoconto del Seminario*.

Dossier Europa Emigrazione

La rivista è uscita mensilmente, perseguendo il duplice filone della documentazione ritenuta utile per gli operatori e brevi saggi circa l'evoluzione del fenomeno migratorio in Europa.

Altre pubblicazioni

"One by one...Passo dopo passo. History of Italian Community in Sarnia-Lambton. Storia della comunità italiana di Sarnia-Lambton. 1870-1990".

Il volume storico fotografico, edito dall'Italo-Canadian Cultural Club of Sarnia, Ont., Canada, è stato curato dal Centro Studi Emigrazione, che ha provveduto all'editing del testo, alla grafica ed alla stampa. Dopo due anni di ricerca e di raccolta di documenti e materiale fotografico, nel febbraio del 1990 è stata organizzata una mostra storico-fotografica che con oltre 200 fotografie ha illustrato 120 anni di storia degli italo-canadesi di Sarnia-Lambton. Con il contributo finanziario del "The History of Ontario Peoples Programme" e dell'Assessorato all'Emigrazione della Regione Lazio, si è giunti alla pubblicazione del volume che rappresenta la storia di una comunità, scritta dai suoi stessi protagonisti.

Numerosi sono gli articoli e i saggi degli addetti del CSER su riviste e giornali di emigrazione.

Ricerche

È stato presentato il rapporto della ricerca "Caratteristiche sociali e percorsi migratori degli alunni stranieri" sul processo di integrazione dei figli degli immigrati e sul loro inserimento nella scuola italiana dell'obbligo. Il profilo quantitativo costituisce il presupposto conoscitivo di un fenomeno sociale e culturale più vasto e complesso, che riguarda il presente ed il futuro della società italiana.

Il CSER, in collaborazione con il CEMLA di Buenos Aires ha presentato il rapporto scientifico del primo dei tre anni di lavoro della ricerca su "Immigrazione italiana in Argentina nel secondo dopoguerra". Obiettivo dello studio sono state le caratteristiche demografiche, sociali e professionali dell'immigrazione italiana di quel periodo e il suo rapporto con lo sviluppo industriale argentino, specie negli anni 1945-1960. Nel primo anno il lavoro si è concentrato principalmente nella elaborazione ed analisi delle informazioni quantitative provenienti dai Censimenti nazionali della popolazione del 1947 e del 1960 e dai registri cronologici della "Dirección Nacional de Migraciones". Attraverso l'analisi della politica migratoria, si sono illustrati gli incentivi messi in atto per l'attrazione di manodopera qualificata, la sua selezione, la stipula di accordi di emigrazione ed il progressivo instalarsi di piccole e medie imprese italiane in Argentina.

Nello stesso periodo il CSER ha inoltrato al Consiglio Nazionale delle Ricerche la relazione dei risultati della

ricerca su "Immigrazione italiana e banche in Argentina, 1872-1945". Obiettivo dello studio, condotto sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Barbero Maria Ines, di Buenos Aires, è la ricostruzione della storia del "Banco de Italia y Rio de la Plata", la più importante delle banche costituite dagli emigrati in Argentina, considerando il periodo dal 1872 al 1945.

Si è provveduto alla stesura del Rapporto preliminare per il MPI Ufficio Studi e programmazione su "Indagine sulle attività interculturali e sulla presenza degli alunni stranieri nelle scuole materne, elementari e medie. Situazione al 31 ottobre 1991".

Il Cser, la Filef e l'Istituto F. Santi hanno curato per il CNEL un rapporto su "I problemi attuali dell'emigrazione italiana con particolare riferimento alla sicurezza sociale". La ricerca si sofferma in particolare sui profili economici e giuridici dell'emigrazione e sulla evoluzione in atto nelle comunità italiane residenti all'estero.

Stage del Direttore di «Studi Emigrazione» a Buenos Aires

Gianfausto Rosoli ha trascorso uno stage conoscitivo e di lavoro in Argentina, per intensificare i contatti con il mondo accademico latino-americano e vagliare l'opportunità di pubblicazioni congiunte e ricerche in campo migratorio.

Partecipazione a Convegni, Conferenze, Incontri di animazione

Gennaio

- 13 Roma: incontro con il Consiglio di L.I.F.E.
- 21 Roma: Tavola Rotonda al CSER sul n. 100 della rivista «Studi Emigrazione» con la partecipazione di Giuseppe De Rita, Luigi De Rosa, Francesco Schino, Franco Tagliarini, Silvano Tomasi.
- 26 Roma: incontro di progettazione tra ARCI, CEM-LA, CSER per un progetto di ricerca in America Latina.

Febbraio

- 1 Roma: incontro del gruppo dirigente CSER con il Superiore Generale della Congr. Scalabriniana
- 5 Roma: incontro al CNEL sui problemi dell'associazionismo in emigrazione
- 5-9 Palermo: partecipazione alla 3ª Conferenza dell'emigrazione della Regione Sicilia: "I siciliani nella nuova realtà europea e mondiale"
- 12 Roma: partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Migrantes
- 15 Roma: incontro con il nuovo rappresentante del Patronato INCA-CGIL

Marzo

- 1-3 San Gallo: incontro di pianificazione dei centri studi migratori scalabriniani operanti in Europa.
- 7 Bruxelles: incontro di lavoro con il gruppo di esperti sulle immigrazioni extracomunitarie nei Paesi CEE
- 15 Roma: incontro Fusie
- 16-18 Londra: Conferenza sull'intercultura e la preservazione della cultura italiana in emigrazione
- 21 Roma: incontro del comitato di redazione delle testate «Migranti Press» e «Servizio Migranti»
- 22 Roma: Conferenza all'Università Angelicum sulla pastorale migratoria oggi

Aprile

- 8 Roma: incontro di pianificazione con le altre Associazioni nazionali
- 9-11 Vaticano: partecipazione alla Plenaria del Pontificio Consiglio per le Migrazioni e il Turismo
- 12-24 Viaggio in America Latina per incontrare le comunità italiane in occasione dell'elezione per il rinnovo dei Comites. Gli incontri hanno avuto luogo a Buenos Aires, Santiago, Montevideo, San Paolo

Maggio

- 8 Roma: incontro di Presidenza Fusie
- 29 Roma: incontro di Presidenza Fusie

Giugno

- 5-8 Piacenza: raduno biennale dei centri di studio scalabriniani
- 10-18 Piacenza: Convegno mondiale sulla missionarietà scalabriniana
- 28 Roma: partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Migrantes

Luglio

- 3 Roma: incontro delle Associazioni nazionali con il Min. dell'Immigrazione e degli italiani all'estero, Sen. Boniver
- 10 Roma: intervista alla Rai sui problemi dei migranti
- 11 Roma: incontro con gruppo di missionari e missionarie partecipanti al corso organizzato dalla Migrantes
- 18 Roma: incontro delle Associazioni nazionali di emigrazione con il Sen. Butini in vista dell'elezione prossima dei componenti del CGIE
- 19 Roma: Consulta Regione Lazio. Preparazione della 3ª Conferenza Regionale dell'Emigrazione
- 26 Roma: incontro di studio con volontari impegnati nel settore dell'immigrazione

Agosto

- 8 Roma: incontro con giornalisti Rai

Settembre

- 9 Piacenza: primo incontro dell'Istituto Storico Scalabriniano
- 18 Roma: incontro con le Associazioni nazionali di emigrazione

Ottobre

- 30-5 Vaticano: partecipazione al III Congresso Mondiale del Pontificio Consiglio per le Migrazioni e il Turismo sul tema "Solidarietà per le nuove migrazioni"
- 5-15 Visita alle comunità laziali del Canada: pre-conferenze a Toronto, Windsor, Detroit, Montreal, in previsione della Conferenza Regionale del Lazio del febbraio 1992
- 13 Bassano: Conferenza al Congresso dell'Anea sul tema "Quale associazionismo oggi nel mondo migratorio"
- 21-22 Roma: Conferenze al Capitolo Generale delle Suore di S. Giuseppe di Chambéry
- 24 Roma: partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Migrantes
- 25 Roma: incontro di Presidenza Fusie
- 29 Stoccarda: Conferenza sul tema "Verso una comunità invisibile? Emigrati italiani nell'Europa del 2000"
- 30-31 Stoccarda: Corso di sociologia dell'emigrazione

Novembre

- 1-2 Stoccarda: partecipazione al Campo scuola internazionale del Centro di Spiritualità
- 12 Roma: partecipazione alla Conferenza stampa per la giornata nazionale delle migrazioni
- 12 Roma: incontro con gli esperti della Caritas Italiana
- 13 Roma: intervista alla RAITV sulla Giornata nazionale delle migrazioni
- 14 Roma: incontro con dirigenti ENAIP
- 15-16 Parigi: incontro di lavoro con i rappresentanti dei centri studi europei
- 17 Parigi: incontro con la stampa scalabriniana europea
- 26 Roma: incontro con il gruppo di riflessione sulle migrazioni dell'area religiosa
- 29-30 Bocca di Magra: conferenze sull'immigrazione agli operatori sociali e volontari del Nord Italia

Incontri di lavoro e contatti

Si sono incontrati al CSER per scambi di pareri e per approfondimenti le rappresentanti delle Suore Scalabriniane delle varie Province incaricate del coordinamento della pastorale migratoria, i partecipanti ai Corsi di formazione organizzato dalla Migrantes, i giornalisti italiani presenti ai corsi di formazione organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, numerosi delegati

di associazioni italiane e di immigrati, rappresentanti di Sindacati e patronati italiani e stranieri.

Hanno fatto visita al Centro

Sr. Erta Lemos, Consigliera generale delle Missionarie di S. Carlo, Sr. Rosita Milesi, direttrice del CSEM (Centro Scalabriniano Estudos Migratorios) di Brasilia, Sr. Norma Kleinubing, segretaria esecutiva del SEPMOV del CELAM di Bogotà, Raymonde Folco, presidente del Consiglio delle comunità culturali e dell'immigrazione del Québec, Luciano Amatucci del MPI, Domenico De Sossi, segretario generale del CNEL, Franco Bentivogli, presidente dell'ISCOS, Umberto De Giorgi, direttore della rivista «Politica Internazionale», Rosy Pesman dell'University of Sydney, Carla Colicelli del Censis, Bruno Ramirez dell'Université de Montréal, Cecilia Santoro dell'Università di Lecce, Aldo Colindri del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Roma, Milena Santerini dell'Università Cattolica di Milano, Stephen Castles dell'University of Wollongong, George Pozzetta dell'University of Florida, Xavier Castro dell'Universidad de Vigo, Victor Morales Lezcano, dell'Instituto de Emigracion di Madrid.

Biblioteca CSER

Dal gennaio all'ottobre del c.a. hanno frequentato la biblioteca 122 persone per un totale di 326 presenze. Sempre nello stesso periodo sono state acquistate o sono state inviate per recensione o omaggio 120 nuove pubblicazioni sulle migrazioni nel mondo. Sono stati pubblicati due nuovi Cataloghi, XIII e XIV, della Biblioteca CSER con l'inserimento di 1.300 nuovi titoli.

Nel quadro della scelte di computerizzazione della ricca documentazione del Centro, si sta provvedendo alla graduale informatizzazione delle schede bibliografiche, in modo da facilitare l'accesso alla banca dati. Il progetto, inoltre, prevede la messa a punto di procedure atte a consentire lo scambio delle informazioni e dati bibliografici, a livello di Centri Studi scalabriniani, mediante supporti magnetici, consentendo in tal modo di stabilire un apprezzabile network di dati sulle migrazioni a livello mondiale.

In concomitanza con il lavoro di informatizzazione delle schede bibliografiche dei volumi della Centro, si è provveduto alla schedatura e al caricamento su PC degli articoli pubblicati su due delle maggiori riviste internazionali di questioni migratorie: la rivista «Studi Emigrazione» del Centro Studi Emigrazione Roma, che ha raggiunto quest'anno l'impegnativo traguardo della pubblicazione del n. 100, e la rivista «International Migration Review» del Center for Migration Studies di New York.

a cura di G. Tassello

DIRITTI DEI MIGRANTI

Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie

L migrante, "una persona che sarà occupata, è occupata o è stata occupata in un'attività remunerata in uno stato del quale non è cittadino nazionale" (art. 2), costituisce una categoria a rischio. La consapevolezza delle vulnerabilità dei migranti e delle loro famiglie ha motivato la stesura di una Convenzione che ha richiesto 10 anni di lavoro. Sebbene priva di compromessi ed imperfezioni, la Convenzione rende finalmente il migrante un soggetto di diritto internazionale.

Almeno 20 stati devono ratificare questa Convenzione perché essa diventi obbligatoria. La pubblicazione del documento, la cui traduzione è apparsa su «Il regno - documenti», 19, 1991, vuole segnare l'inizio di una campagna di sensibilizzazione di DEE affinché gli stati europei ratifichino al più presto questa Convenzione approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1990.

Risoluzione

L'Assemblea generale,

Riaffermando ancora una volta la validità permanente dei principi e delle norme espressi nei documenti fondamentali riguardanti la protezione internazionale dei diritti umani, in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Risoluzione 217 A-III), negli Accordi internazionali sui diritti dell'uomo (Risoluzione 2200 A-XXI, allegato), nella Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Risoluzione 2106 A-XX, allegato) e nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Risoluzione 34/180, allegato),

Ricordando i principi e le norme stabiliti nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e l'importanza dell'opera svolta in connessione con i lavoratori migranti e le loro famiglie in altre agenzie specializzate e in vari organismi delle Nazioni Unite,

Riaffermando che nonostante l'esistenza di un corpo già stabilito di principi e norme, c'è la necessità di compiere ulteriori sforzi per migliorare la situazione e assicurare i diritti umani e la dignità di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie,

Richiamando la sua risoluzione 34/172 del 17 dicembre 1979, in cui ha deciso di istituire un gruppo di lavoro aperto a tutti gli stati membri per elaborare una Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie,

Richiamando anche le sue risoluzioni 35/198 del 15 dicembre 1980, 36/160 del 16 dicembre 1981, 37/170 del 17 dicembre 1982, 38/86 del 16 dicembre 1983, 39/102 del 14 dicembre 1984, 40/130 del 13 dicembre 1985, 41/151 del 4 dicembre 1986, 42/140 del 7 dicembre 1987, 43/146 del 8 dicembre 1988 e 44/155 del 15 dicembre 1989, con cui ha rinnovato il mandato al Gruppo di lavoro per la stesura della bozza di una Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e ha chiesto al Gruppo di lavoro di proseguire la sua opera,

Avendo esaminato il rapporto del Gruppo di lavoro relativo al nono incontro inter-sessuale, tenutosi dal 29 maggio all'8 giugno 1990 (A/C.3/45/1), in vista di completare gli articoli restanti e di valutare i risultati della revisione tecnica della bozza di Convenzione affidata al Centro per i diritti umani del Segretariato secondo la risoluzione 44/155,

Tenendo presente che il Gruppo di lavoro è stato in grado di raggiungere i suoi obiettivi secondo il mandato affidatogli dall'Assemblea generale,

1. *Esprime il suo apprezzamento* al Gruppo di lavoro per aver concluso l'elaborazione della bozza di una Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

2. *Adotta ed apre per la firma, ratifica e adesione* la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, contenuta in allegato alla presente risoluzione;

3. *Invita* tutti gli stati membri a prendere in considerazione la firma e la ratifica o l'accesso alla Convenzione come questione prioritaria, ed esprime la speranza che la Convenzione entri in vigore quanto prima;

4. *Chiede* al Segretario Generale di fornire tutti i mezzi e l'assistenza necessari per la diffusione delle informazioni inerenti la Convenzione;

5. *Invita* le agenzie e le organizzazioni delle Nazioni Unite, nonché le organizzazioni intergovernative e non-governative, ad intensificare i loro sforzi allo scopo di diffondere informazioni sulla Convenzione e di promuoverne la comprensione;

6. *Chiede* al Segretario Generale di presentare all'Assemblea generale in occasione della sua trentaseiesima sessione un rapporto sullo stato giuridico della Convenzione;

7. *Decide* di considerare il rapporto del Segretario Generale in occasione della sua trentaseiesima sessione sotto la voce intitolata «Attuazione della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie».

Allegato

Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie

Preambolo

Gli stati aderenti alla presente Convenzione,

Tenendo conto dei principi contenuti nei documenti fondamentali delle Nazioni Unite relativi ai diritti umani, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione sui diritti del bambino,

Tenendo conto anche dei principi e delle norme espressi nei documenti attinenti elaborati nell'ambito dell'Organizza-

zione Internazionale del Lavoro, specialmente le Convenzioni concernenti l'emigrazione per lavoro (n. 97) e l'emigrazione in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunità e trattamento dei lavoratori migranti (n. 143), le Raccomandazioni relative all'emigrazione per lavoro (n. 86) e ai lavoratori migranti (n. 151), e le Convenzioni relative al lavoro forzato (n. 29) e l'abolizione del lavoro forzato (n. 105),

Riaffermando l'importanza dei principi contenuti nella Convenzione contro la discriminazione nell'educazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO),

Richiamando la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, la Dichiarazione del IV congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei trasgressori, il Codice di condotta per gli ufficiali incaricati dall'applicazione della legge e le Convenzioni sulla schiavitù,

Ricordando anche che uno degli obiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, come afferma il suo statuto, è la protezione degli interessi dei lavoratori occupati in paesi diversi dal proprio, nonché la competenza e l'esperienza della suddetta Organizzazione in questioni relative a lavoratori migranti e a membri delle loro famiglie,

Riconoscendo l'importanza del lavoro svolto in connessione con lavoratori migranti e con membri delle loro famiglie in vari organi delle Nazioni Unite, in particolare nella Commissione sui diritti umani e nella Commissione per lo sviluppo sociale, e nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e in altre organizzazioni internazionali,

Riconoscendo anche i progressi fatti da alcuni stati su base regionale o bilaterale verso la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie oltre all'importanza e utilità degli accordi bilaterali e multilaterali in questo campo,

Comprendendo l'importanza e la portata del fenomeno migratorio, che coinvolge milioni di persone e riguarda un grande numero di stati nella comunità internazionale,

Consapevoli dell'impatto dei flussi di lavoratori migranti sugli stati e i popoli coinvolti, e desiderando stabilire delle norme che possano contribuire ad armonizzare l'atteggiamento degli stati attraverso l'accettazione di principi fondamentali relativi al trattamento dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

Considerando la situazione di vulnerabilità in cui frequentemente si trovano i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie a causa, tra l'altro, della loro assenza dallo stato di origine e delle difficoltà che possono incontrare per la loro presenza nello stato di arrivo,

Convinti che i diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie non siano stati sufficientemente riconosciuti ovunque e quindi richiedano una protezione internazionale appropriata,

Tenendo conto del fatto che l'emigrazione è spesso causa di seri problemi per i membri delle famiglie dei lavoratori migranti oltre che per i lavoratori stessi, in particolare a causa della dispersione della famiglia,

Tenendo presente che i problemi umani che implica l'emigrazione sono ancora più gravi nel caso di emigrazione irregolare e convinti perciò che si dovrebbe incoraggiare un'azione appropriata al fine di impedire ed eliminare i movimenti e il traffico clandestini di lavoratori migranti, assicurando nel contempo la protezione dei loro diritti umani fondamentali,

Considerando che i lavoratori privi di documentazione o in una situazione irregolare sono frequentemente assunti in condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto agli altri lavoratori e che alcuni datori di lavoro trovano in questo un incentivo a cercare tale manodopera per cogliere i vantaggi di una concorrenza sleale,

Considerando anche che il ricorso all'assunzione di lavoratori migranti in situazione irregolare sarà scoraggiata se i diritti umani fondamentali di tutti i lavoratori migranti saranno più ampiamente riconosciuti e, inoltre, che la concessione di alcuni diritti internazionali ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie in una situazione regolare incoraggerà tutti i migranti e i datori di lavoro a rispettare e osservare le norme e procedure stabilite dagli stati implicati,

Convinti quindi della necessità di promuovere la protezione internazionale dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, riaffermando e stabilendo norme fondamentali in una Convenzione globale che potrebbe essere applicata universalmente,

Si sono accordati sui seguenti articoli.

I. Ambito di riferimento e definizioni

Articolo 1

1. La presente Convenzione è applicabile, eccetto quanto diversamente previsto più avanti, a tutti i lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie senza alcuna distinzione rispetto al sesso, razza, colore, lingua, religione o convinzione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, nazionalità, età, condizione economica, proprietà, stato civile, nascita o altro stato giuridico.

2. La presente Convenzione deve essere applicata durante l'intero processo migratorio dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, che comprende la preparazione all'emigrazione, la partenza, il transito e l'intero periodo di soggiorno e di attività remunerata nello stato di arrivo, nonché il ritorno nello stato di origine o nello stato di residenza abituale.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione:

1. Il termine «lavoratore migrante» si riferisce a una persona che sarà occupata, è occupata o è stata occupata in un'attività remunerata in uno stato del quale non è cittadino nazionale.

2. a) Il termine «lavoratore frontaliere» si riferisce a un lavoratore migrante che mantiene la sua residenza abituale in uno stato vicino nel quale fa normalmente ritorno ogni giorno o almeno una volta alla settimana;

b) Il termine «lavoratore stagionale» si riferisce a un lavoratore migrante il cui lavoro dipende, per sua natura, da condizioni stagionali ed è svolto solo per una parte dell'anno;

c) Il termine «marittimo», che comprende i pescatori, si riferisce a un lavoratore migrante utilizzato a bordo di una nave registrata in uno stato del quale non è cittadino nazionale;

d) Il termine «lavoratore su una piattaforma al largo» si riferisce a un lavoratore migrante utilizzato su una piattaforma al largo sotto la giurisdizione di uno stato del quale non è cittadino nazionale;

e) Il termine «lavoratore itinerante» si riferisce a un lavoratore migrante che, avendo la sua residenza abituale in uno stato, deve viaggiare in un altro stato o in altri stati per brevi periodi, a causa della natura della sua occupazione;

f) Il termine «lavoratore legato a un progetto» si riferisce a un lavoratore migrante ammesso nello stato di arrivo per un periodo definito, al fine di lavorare esclusivamente a uno specifico progetto gestito in quello stato dal suo datore di lavoro;

g) Il termine «lavoratore con un'occupazione determinata» si riferisce a un lavoratore migrante;

I. Che è inviato dal suo datore di lavoro per un periodo di tempo limitato e definito in uno stato di arrivo al fine di svolgere un incarico o una mansione specifici; oppure

II. Che è occupato per un periodo di tempo limitato e definito in un lavoro che richiede una competenza professionale, commerciale, tecnica o di altro tipo altamente specializzata; oppure

III. Che, su richiesta del suo datore di lavoro nello stato di arrivo, è occupato per un periodo di tempo limitato e definito in un lavoro la cui natura è transitoria o breve;

e a cui è richiesto di lasciare lo stato di arrivo alla scadenza del periodo di soggiorno autorizzato, o ancora prima se non svolge più quell'incarico o quella mansione specifici o non è più occupato in quel lavoro;

h) Il termine «lavoratore in proprio» si riferisce a un lavoratore migrante che trova occupazione in un'attività remunerata in condizioni che non prevedono un contratto di assunzione e che si guadagna da vivere tramite quest'attività, lavorando generalmente da solo o insieme con i membri della sua famiglia; si riferisce inoltre a qualsiasi altro lavoratore migrante riconosciuto come lavoratore in proprio dalla legislazione in materia nello stato di arrivo o da accordi multilaterali.

Articolo 3

La presente Convenzione non deve essere applicata a:

a) Persone inviate o assunte da organizzazioni e agenzie internazionali o persone inviate o assunte da uno stato al di fuori del suo territorio per svolgere funzioni ufficiali, la cui ammissione e il cui stato giuridico sono regolati dal diritto internazionale generale o da specifici accordi o Convenzioni internazionali;

b) Persone inviate o assunte da uno stato o per suo conto al di fuori del suo territorio che partecipano a programmi di sviluppo e ad altri programmi di cooperazione, la cui ammissione e stato giuridico sono regolati da accordi con lo stato di

arrivo e che, in conformità a tali accordi, non sono considerati lavoratori migranti;

c) Persone che prendono la residenza in uno stato diverso dal loro stato di origine come investitori;

d) Rifugiati e apolidi, a meno che tale applicazione sia prevista nella legislazione nazionale attinente, o nei documenti internazionali in vigore, dello stato membro in questione;

e) Studenti e partecipanti a corsi di perfezionamento;

f) Marittimi e lavoratori su piattaforme al largo a cui non è stato concesso di prendere la residenza e svolgere un'attività remunerata nello stato di arrivo.

Articolo 4

Ai fini della presente Convenzione il termine «membri della famiglia» si riferisce a persone sposate con lavoratori migranti o che hanno con essi una relazione che, secondo la legge in materia, produce effetti equivalenti al matrimonio; si riferisce inoltre ai loro figli a carico e ad altre persone a carico che sono riconosciute come membri della famiglia dalla legislazione in materia o da accordi bilaterali o multilaterali in materia tra gli stati in questione.

Articolo 5

Ai fini della presente Convenzione, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie:

a) Sono considerati in possesso di documentazione o in una situazione regolare se sono autorizzati a entrare, soggiornare e intraprendere un'attività remunerata nello stato di arrivo, secondo la legge di quello stato e gli accordi internazionali a cui partecipa quello stato;

b) Sono considerati privi di documentazione o in una situazione irregolare se non soddisfano le condizioni previste nel sottoparagrafo a) di questo articolo.

Articolo 6

Ai fini della presente Convenzione:

a) Il termine «stato di origine» significa lo stato del quale la persona in questione ha la nazionalità;

b) Il termine «stato di arrivo» significa uno stato in cui un lavoratore migrante sta per essere occupato, è occupato o è stato occupato in un'attività remunerata, a seconda dei casi;

c) Il termine «stato di transito» significa qualunque stato attraverso il quale la persona in questione passa nel corso del suo viaggio verso lo stato di arrivo o dallo stato di arrivo allo stato di origine o stato di residenza abituale.

II. Non-discriminazione rispetto ai diritti

Articolo 7

Gli stati aderenti alla presente Convenzione si impegnano, in accordo con i documenti internazionali relativi ai diritti umani, a rispettare e ad assicurare a tutti i lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie nell'ambito del loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione i diritti previsti nella presente

Convenzione senza alcuna distinzione rispetto al sesso, razza, colore, lingua, religione o convinzione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, nazionalità, età, condizione economica, proprietà, stato civile, nascita o altro stato giuridico.

III. Diritti umani di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie

Articolo 8

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono essere liberi di lasciare qualunque stato, compreso il loro stato di origine. Questo diritto non deve essere soggetto ad alcuna restrizione eccetto quelle previste dalla legge, quelle necessarie a salvaguardare la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la morale pubbliche o i diritti e le libertà di altri e che sono compatibili con gli altri diritti riconosciuti in questa parte della Convenzione.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto in qualsiasi momento di entrare e rimanere nel loro stato di origine.

Articolo 9

Il diritto alla vita dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie deve essere protetto dalla legge.

Articolo 10

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere sottoposto a tortura o a un trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 11

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere tenuto in schiavitù o in asservimento.

2. A nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere chiesto di eseguire lavoro forzato o coatto.

3. Il paragrafo 2 di questo articolo non deve essere considerato una preclusione, negli stati in cui può essere imposta la detenzione con lavoro forzato come pena per un crimine, all'esecuzione di lavoro forzato in conformità a una sentenza che impone tale pena emessa da un tribunale competente.

4. Ai fini di questo articolo, il termine «lavoro forzato o coatto» non deve comprendere:

a) Alcun lavoro o servizio non menzionato nel paragrafo 3 di questo articolo, ufficialmente richiesto a una persona in stato detentivo come conseguenza di una sentenza legale emessa da un tribunale, o a una persona in libertà condizionale da tale detenzione;

b) Alcun servizio richiesto in casi di emergenza o di calamità che minaccino la salute o il benessere della comunità;

c) Alcun lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civili, nella misura in cui sono imposti anche ai cittadini dello stato in questione.

Articolo 12

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Questo diritto deve comprendere la libertà di avere o di adottare una religione o fede di loro scelta e la libertà, individualmente o in comunità con altri e in pubblico o in privato, di manifestare la loro religione o fede nel culto, nell'osservanza, nella pratica e nell'insegnamento.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non devono essere soggetti a restrizioni che possano pregiudicare la loro libertà di avere o adottare una religione o fede di loro scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o fede può essere soggetta solo alle restrizioni prescritte dalla legge e che sono necessarie per salvaguardare la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute o la morale o i diritti e le libertà fondamentali di altri.

4. Gli stati aderenti alla presente Convenzione si impegnano a rispettare la libertà dei genitori, nel caso che almeno uno dei due sia un lavoratore migrante, e, se applicabile, a fornire tutori legali che assicurino l'educazione religiosa e morale dei loro figli in conformità con le loro convinzioni personali.

Articolo 13

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto alle loro opinioni senza interferenze.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto alla libertà di espressione; questo diritto deve comprendere la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo per le frontiere, oralmente, per iscritto o a mezzo stampa, in forma di arte o tramite ogni altro mezzo di comunicazione di loro scelta.

3. L'esercizio dei diritti previsti nel paragrafo 2 di questo articolo comporta speciali doveri e responsabilità. Può essere pertanto soggetto ad alcune restrizioni, ma queste devono essere solo quelle previste dalla legge e che sono necessarie:

- a) Per il rispetto dei diritti o della reputazione di altri;
- b) Per proteggere la sicurezza nazionale degli stati interessati o l'ordine pubblico o la salute o la morale pubbliche;
- c) Allo scopo di impedire qualsiasi propaganda di guerra;
- d) Allo scopo di impedire qualsiasi promozione di odio nazionale, razziale o religioso che costituisca un'istigazione alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza.

Articolo 14

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere soggetto a interferenze arbitrarie o illegali riguardo alla sua vita privata, famiglia, casa, corrispondenza o altre forme di comunicazione, o ad attacchi illegali al suo onore e alla sua reputazione. Ogni lavoratore migrante e ogni membro della sua famiglia deve avere il diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.

Articolo 15

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere arbitrariamente privato della proprietà, posseduta individualmente o in associazione con altri. Dove, per effetto della legislazione in vigore nello stato di arrivo, i beni di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia sono espropriati in tutto o in parte, la persona interessata deve avere il diritto a un equo ed adeguato risarcimento.

Articolo 16

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono godere del diritto a un'efficace protezione da parte dello stato contro atti di violenza, offesa fisica, minacce e intimidazioni, da parte di pubblici ufficiali o di individui, gruppi o istituzioni privati.

3. Qualsiasi verifica, da parte di ufficiali incaricati dell'applicazione della legge, sull'identità di lavoratori migranti o di membri delle loro famiglie deve essere compiuta secondo le procedure stabilite dalla legge.

4. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non devono essere oggetto individualmente o collettivamente di arresto o detenzione arbitrari; non devono essere privati della loro libertà eccetto che per i motivi e secondo le procedure stabilite dalla legge.

5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono arrestati devono essere informati al momento del loro arresto, per quanto è possibile in una lingua che comprendano, delle ragioni del loro arresto e devono essere informati con sollecitudine, in una lingua che comprendano, di ogni accusa mossa a loro carico.

6. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono arrestati o detenuti per un crimine devono essere portati quanto prima davanti a un giudice o a un altro ufficiale autorizzato dalla legge a esercitare il potere giudiziario e devono godere del diritto ad essere processati entro un tempo ragionevole o rilasciati. Non deve essere una regola generale che, in attesa del processo, debbano essere detenuti in custodia cautelare, bensì il rilascio può essere subordinato alle garanzie di comparizione al processo, in qualsiasi stadio del procedimento giudiziario, e, se dovesse verificarsi il caso, all'esecuzione della sentenza.

7. Quando un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia è arrestato o tenuto in prigione o in custodia in attesa del processo o è detenuto in qualsiasi altro modo:

a) Le autorità consolari o diplomatiche del suo stato di origine o di uno stato rappresentante gli interessi di tale stato devono, se il lavoratore o la lavoratrice lo richiede, informarsi senza indugio sul suo arresto o detenzione e sulle relative motivazioni;

b) La persona interessata deve avere il diritto di comunicare con le suddette autorità. Qualsiasi comunicazione da parte della persona interessata a queste autorità deve essere trasmessa senza indugio, e il lavoratore o la lavoratrice devono avere anche il diritto di ricevere le comunicazioni inviate da queste autorità senza alcun ritardo;

c) La persona interessata deve essere informata senza indugio su questo diritto e sui diritti derivanti dai trattati stipulati in materia, se ne esistono, tra gli stati coinvolti, e cioè sul diritto di corrispondere e incontrare i rappresentanti delle suddette autorità e di accordarsi con loro per essere rappresentati legalmente.

8. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono privati della loro libertà tramite l'arresto o la detenzione devono godere del diritto di avviare un procedimento al cospetto di una corte di giustizia, di modo che tale corte possa decidere senza indugio sulla illegalità della loro detenzione e ordinare la loro scarcerazione se la detenzione è giudicata illegale. In presenza di tale procedimento, devono avere l'assistenza, se necessario senza spese a loro carico, di un interprete, se non riescono a capire o a parlare la lingua usata.

9. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono stati vittime di un arresto o di una detenzione illegali devono avere il diritto di ottenere un risarcimento.

Articolo 17

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono privati della loro libertà devono essere trattati con umanità e con rispetto della dignità inerente alla persona umana e della loro identità culturale.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie in stato di accusa devono, salvo in circostanze eccezionali, essere separati da persone già condannate e devono essere sottoposti a un procedimento giudiziario separato adeguato al loro stato di persone non ancora condannate. I minorenni accusati devono essere separati dagli adulti e portati in giudizio il più velocemente possibile.

3. Qualsiasi lavoratore migrante o membro della sua famiglia che sia detenuto in uno stato di transito o in uno stato di arrivo per violazione delle norme relative all'emigrazione, deve essere tenuto, per quanto è possibile, separato da persone condannate o da persone detenute in attesa di giudizio.

4. Durante qualsiasi periodo di reclusione in esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale, lo scopo essenziale del trattamento di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia deve essere il suo emendamento e la sua riabilitazione sociale. I trasgressori minorenni devono essere separati dagli adulti e si deve loro accordare un trattamento appropriato alla loro età e al loro stato legale.

5. Durante la detenzione o la reclusione, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono godere gli stessi diritti dei cittadini nazionali alle visite da parte dei loro familiari.

6. Qualora un lavoratore migrante sia privato della sua libertà, le autorità competenti dello stato interessato devono porre attenzione ai problemi che possono sorgere per i membri della sua famiglia, in particolare per il coniuge e per i figli minorenni.

7. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono soggetti a qualsiasi forma di detenzione o reclusione secondo la legge in vigore nello stato di arrivo o nello stato di transito devono godere gli stessi diritti dei cittadini nazionali di tali stati che si trovano nella stessa situazione.

8. Se un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia è detenuto allo scopo di verificare una qualsiasi infrazione delle norme relative all'immigrazione, questi non deve sopportare alcun costo che ne derivi.

Articolo 18

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto all'uguaglianza rispetto ai cittadini nazionali dello stato interessato davanti alle corti di giustizia e ai tribunali. Nel determinare qualsiasi accusa di crimine contro di loro o rispetto ai loro diritti e doveri nel corso di un'azione legale, si deve concedere loro il diritto a un'equa udienza pubblica da parte di un tribunale competente, indipendente e imparziale costituito a norma di legge.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono accusati di reato devono avere il diritto ad essere presunti innocenti finché la loro colpevolezza non sia provata secondo la legge.

3. Nel determinare qualsiasi accusa di reato contro di loro, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto alle seguenti garanzie minime:

a) Essere informati con sollecitudine e in dettaglio in una lingua che comprendano della natura e della causa dell'accusa mossa contro di loro;

b) Avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della propria difesa e poter comunicare con un consulente legale di loro scelta;

c) Essere processati senza ritardo immotivato;

d) Essere processati alla loro stessa presenza e difendersi personalmente o mediante l'assistenza legale di loro scelta; essere informati, se non hanno assistenza legale, di questo diritto; e usufruire dell'assistenza legale d'ufficio ogni volta che gli interessi della giustizia lo richiedano e senza pagamento da parte loro qualora non abbiano i mezzi sufficienti per pagarla;

e) Esaminare o aver esaminato le testimonianze contro di loro e ottenere la presenza e l'esame dei testimoni a loro favore nelle stesse condizioni delle testimonianze contro di loro;

f) Avere l'assistenza gratuita di un interprete se non riescono a capire o a parlare la lingua usata in tribunale;

g) Non essere costretti a deporre contro se stessi o a dichiararsi colpevoli.

4. Nel caso di minorenni, la procedura deve essere tale da tenere conto della loro età e della loro riabilitazione.

5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie giudicati colpevoli di un reato devono avere il diritto che la loro condanna e sentenza siano riesaminate da un tribunale di grado superiore secondo la legge.

6. Qualora un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia sia stato giudicato, con decisione definitiva, colpevole di un reato e successivamente la sua condanna sia stata riformata oppure il colpevole sia stato graziato in base al fatto che un elemento nuovo o scoperto di recente dimostri definitivamente che è stato compiuto un errore giudiziario, la persona che ha subito la pena come risultato di tale condanna deve essere indennizzata secondo la legge, a meno che non sia provato che la mancata scoperta del fatto sconosciuto in tempo utile sia interamente o parzialmente attribuibile a quella persona.

7. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere processato o condannato nuovamente per un reato per il quale egli o ella sia già stato definitivamente condannato o assolto secondo la legge e la procedura penale dello stato interessato.

Articolo 19

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere ritenuto colpevole di reato in base a qualsiasi atto o omissione che non costituiva reato per la legge nazionale o internazionale al tempo in cui il reato è stato commesso, né deve essere imposta una pena superiore rispetto a quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente al compimento del reato, la legge prevede l'imposizione di una pena inferiore, egli o ella deve beneficiarne.

2. Si dovrebbe tenere conto di considerazioni umanitarie relative alla condizione di un lavoratore migrante, in particolare rispetto al suo diritto di residenza o lavoro, nell'emanare una sentenza per un reato commesso da un lavoratore migrante o da un membro della sua famiglia.

Articolo 20

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere recluso semplicemente per aver omesso di far fronte a un impegno contrattuale.

2. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere privato della sua autorizzazione di residenza o permesso di lavoro o espulso semplicemente per aver omesso di far fronte a un impegno che deriva da un contratto di lavoro, a meno che l'adempimento di questo obbligo non costituisca una condizione per tale autorizzazione o permesso.

Articolo 21

Deve essere ritenuto illegale per chiunque, eccetto che per un pubblico ufficiale debitamente autorizzato dalla legge, confiscare, distruggere o tentare di distruggere documenti di identità, documenti che autorizzano l'entrata o il soggiorno, la residenza o l'insediamento nel territorio nazionale o permessi di lavoro. Nessuna confisca autorizzata di tali documenti deve avvenire senza la consegna di una ricevuta dettagliata. In nessun caso deve essere permessa la distruzione del passaporto o di un documento equivalente di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia.

Articolo 22

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non devono essere soggetti a misure di espulsione collettiva. Ciascun caso di espulsione deve essere esaminato e deciso individualmente.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie possono essere espulsi dal territorio di uno stato aderente alla Convenzione solo in seguito a una decisione presa dall'autorità competente secondo la legge.

3. La decisione deve essere comunicata loro in una lingua che comprendono. Su loro richiesta, ove il mandato non

disponga diversamente, la decisione deve essere comunicata loro per iscritto e, salvo in circostanze eccezionali per la sicurezza nazionale, le ragioni della decisione devono essere altresì dichiarate. Le persone interessate devono essere informate dei loro diritti prima o al più tardi al momento in cui la decisione è comunicata.

4. Tranne se una decisione definitiva è pronunciata da un'autorità giudiziaria, la persona interessata deve avere il diritto di sottoporre le ragioni contro la sua espulsione e il diritto di fare rivedere il suo caso dall'autorità competente, a meno che delle ragioni di forza maggiore relative alla sicurezza nazionale non impongano diversamente. In attesa di tale revisione, la persona interessata deve avere il diritto di chiedere la sospensione della decisione di espulsione.

5. Se una decisione di espulsione che è già stata eseguita è successivamente annullata, la persona interessata deve avere il diritto di chiedere un risarcimento secondo la legge e la precedente decisione non deve essere usata per impedirgli o impedirle di rientrare nello stato interessato.

6. In caso di espulsione, la persona interessata deve avere la ragionevole possibilità, prima o dopo la partenza, di regolare ogni richiesta di salario o altri compensi dovutigli o dovutele e qualsiasi impegno pendente.

7. Senza pregiudicare l'esecuzione di una decisione di espulsione, un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia che sia soggetto a tale decisione può chiedere di entrare in uno stato diverso dal suo stato di origine.

8. Nel caso di espulsione di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia, la persona interessata non deve sostenere i costi di espulsione. Può esserle chiesto di pagare i costi del suo viaggio.

9. L'espulsione dallo stato di arrivo non deve di per sé pregiudicare alcun diritto di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia acquisito secondo la legge di quello stato, compreso il diritto a ricevere salari e gli altri compensi dovutigli.

Articolo 23

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto a fare ricorso alla protezione e all'assistenza delle autorità consolari o diplomatiche del loro stato di origine o di uno stato che rappresenti gli interessi di tale stato, ogniqualvolta i diritti riconosciuti nella presente Convenzione sono lesi. In particolare, in caso di espulsione, la persona interessata deve essere informata di questo diritto senza indugio e le autorità dello stato che decide l'espulsione devono favorire l'esercizio di tale diritto.

Articolo 24

Ogni lavoratore migrante e ogni membro della sua famiglia deve avere ovunque il diritto di essere riconosciuto come persona di fronte alla legge.

Articolo 25

1. I lavoratori migranti devono godere di un trattamento non meno favorevole rispetto a quello applicato per i cittadini nazionali dello stato di arrivo quanto alla remunerazione e a:

a) Altre condizioni di lavoro, vale a dire straordinari, orario di lavoro, riposo settimanale, ferie pagate, sicurezza, salute, conclusione del rapporto di lavoro e altre condizioni di lavoro che, secondo la legge nazionale e la pratica, sono previste dalle clausole di assunzione;

b) Altre clausole di assunzione, vale a dire l'età minima di assunzione, restrizioni sul lavoro a domicilio e qualsiasi altra questione che, secondo la legge nazionale e la pratica, è considerata tra le clausole di assunzione.

2. Non deve essere considerato legale derogare nei contratti privati di assunzione dal principio di uguaglianza di trattamento a cui si riferisce il paragrafo 1 di questo articolo.

3. Gli stati aderenti alla Convenzione devono prendere tutte le opportune misure per garantire che i lavoratori migranti non siano privati di nessun diritto che deriva da questo principio a causa di qualsiasi irregolarità nel loro soggiorno o nella loro assunzione. In particolare, i datori di lavoro non devono essere dispensati da alcun obbligo legale o contrattuale, e neppure i loro obblighi devono essere limitati in alcun modo a causa di tali irregolarità.

Articolo 26

1. Gli stati membri della Convenzione riconoscono il diritto dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie a:

a) Prendere parte a incontri e attività sindacali e di qualsiasi altra associazione costituita secondo la legge, nella prospettiva di salvaguardare i loro interessi economici, sociali, culturali e di altra natura, soggetti soltanto alle regole dell'organizzazione in questione;

b) Entrare liberamente a far parte di qualsiasi sindacato e di qualsiasi associazione di cui sopra, soggetti soltanto alle regole dell'organizzazione in questione;

c) Chiedere l'aiuto e l'assistenza di qualsiasi sindacato e di qualsiasi associazione di cui sopra.

2. Nessuna restrizione può essere imposta all'esercizio di questi diritti a parte quelle prescritte dalla legge e che sono necessarie in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o della protezione dei diritti e delle libertà di altri.

Articolo 27

1. Rispetto alla sicurezza sociale, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono godere nello stato di arrivo dello stesso trattamento concesso ai cittadini nazionali, nella misura in cui soddisfano i requisiti previsti dalla legislazione in materia di quello stato e dai trattati bilaterali e multilaterali in materia. Le competenti autorità dello stato di origine e dello stato di arrivo possono concludere in qualsiasi momento i necessari accordi per determinare le modalità di applicazione di questa norma.

2. Dove la legislazione in materia non concede ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie un beneficio, gli stati interessati devono esaminare la possibilità di rimborsare le persone coinvolte dall'ammontare dei contributi da loro versati rispetto a tale beneficio, sulla base del trattamento concesso ai cittadini nazionali che si trovano in simili circostanze.

Articolo 28

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto a ricevere qualsiasi cura medica che sia urgentemente necessaria per preservare la loro vita o per evitare un danno irreparabile alla loro salute, sulla base del principio di uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello stato interessato. Tali cure mediche d'urgenza non devono essere loro rifiutate a causa di una qualche irregolarità che riguardi la permanenza o l'assunzione.

Articolo 29

Ciascun figlio di un lavoratore migrante deve avere il diritto a un nome, alla registrazione della nascita e a una nazionalità.

Articolo 30

Ciascun figlio di un lavoratore migrante deve avere il diritto fondamentale all'accesso all'educazione sulla base del principio di uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello stato interessato. L'accesso alle istituzioni educative pubbliche prescolastiche o alle scuole non deve essere rifiutato o limitato a causa di situazioni irregolari rispetto alla permanenza o all'assunzione dei genitori o a causa dell'irregolarità della permanenza del bambino nello stato di arrivo.

Articolo 31

1. Gli stati aderenti alla Convenzione devono assicurare il rispetto dell'identità culturale dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e non devono impedire loro di mantenere i loro legami culturali con lo stato di origine.

2. Gli stati aderenti alla Convenzione possono prendere le opportune misure per assistere e incoraggiare gli sforzi volti a questo scopo.

Articolo 32

Al termine del loro soggiorno nello stato di arrivo, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto a trasferire i loro guadagni e i loro beni e, in accordo con la legislazione in materia negli stati interessati, i loro effetti personali e le loro cose.

Articolo 33

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto di essere informati dallo stato di origine, dallo stato di arrivo o dallo stato di transito, a seconda del caso, riguardo a:

a) I loro diritti che derivano dalla presente Convenzione;
b) Le condizioni di ammissione, i loro diritti e doveri in relazione alla legge e alla pratica dello stato interessato e altre questioni tali da consentire loro di espletare formalità amministrative o di altro tipo in tale stato.

2. Gli stati aderenti alla Convenzione devono prendere tutte le misure che ritengono opportune per diffondere le suddette informazioni o per assicurare che siano fornite dai

datori di lavoro, dai sindacati o da altri organi o istituzioni appropriati. Come tali, questi devono collaborare con gli altri stati interessati.

3. Informazioni adeguate devono essere fornite, su richiesta, ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie, senza alcuna spesa e, per quanto è possibile, in una lingua che siano in grado di comprendere.

Articolo 34

Nessun punto in questa parte della presente Convenzione deve avere l'effetto di esonerare i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie dall'obbligo di osservare le leggi e i regolamenti di qualsiasi stato di transito e di arrivo o dall'obbligo di rispettare l'identità culturale degli abitanti di tali stati.

Articolo 35

Nessun punto in questa parte della presente Convenzione deve essere interpretato nel senso di comportare la regolarizzazione della situazione dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie che non sono in possesso di documentazione o che sono in una situazione irregolare e neppure comporta un qualsivoglia diritto a tale regolarizzazione della loro situazione, né deve pregiudicare le misure intese ad assicurare condizioni di efficacia e di equità per l'emigrazione internazionale, come previste nella parte VI.

IV. Altri diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie in possesso di documentazione o in situazione regolare

Articolo 36

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono in possesso di documentazione o in una situazione regolare nello stato di arrivo devono godere i diritti stabiliti in questa parte della presente Convenzione in aggiunta a quelli stabiliti nella parte III.

Articolo 37

Prima della loro partenza, o al più tardi al momento della loro ammissione nello stato di arrivo, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto di essere pienamente informati dallo stato di origine o dallo stato di arrivo, come risulta più opportuno, di tutte le condizioni applicabili alla loro ammissione e in particolare di quelle relative al loro soggiorno e alle attività remunerate in cui possono trovare occupazione, nonché degli adempimenti che devono soddisfare nello stato di arrivo e all'autorità a cui devono rivolgersi per qualsiasi modifica di tali condizioni.

Articolo 38

1. Gli stati di arrivo devono compiere ogni sforzo per autorizzare i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie a essere temporaneamente assenti senza effetti sul loro per-

messo di soggiorno o di lavoro, a seconda dei casi. Nel fare questo, gli stati di arrivo devono tenere conto dei particolari bisogni e dei doveri dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, in particolare nei loro stati di origine.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto di essere pienamente informati delle condizioni in base alle quali sono autorizzate tali assenze temporanee.

Articolo 39

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto alla libertà di movimento nel territorio dello stato di arrivo e alla libertà di stabilirvi la loro residenza.

2. I diritti elencati nel paragrafo 1 di questo articolo non devono essere soggetti ad alcuna restrizione eccetto quelle che sono previste dalla legge, che sono necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la morale pubbliche, o ancora i diritti e le libertà di altri che sono compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 40

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto di fare parte di associazioni e sindacati nello stato di arrivo per la promozione e la salvaguardia dei loro interessi economici, sociali, culturali e di altro tipo.

2. Nessuna restrizione può essere posta sull'esercizio di questo diritto eccetto quelle prescritte dalla legge e che sono necessarie in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o della protezione dei diritti e delle libertà di altri.

Articolo 41

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto di partecipare agli affari pubblici del loro stato di origine, di votare e di essere eletti nelle elezioni di quello stato, secondo la sua legislazione.

2. Gli stati interessati devono, opportunamente e secondo la loro legislazione, agevolare l'esercizio di questi diritti.

Articolo 42

1. Gli stati aderenti alla Convenzione devono prendere in considerazione la creazione di procedure o di istituzioni tramite le quali potere tener conto, sia negli stati di origine sia in quelli di arrivo, degli speciali bisogni, aspirazioni e obblighi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e devono prospettare, nei modi più appropriati, la possibilità per i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie di avere i loro rappresentanti, liberamente eletti, in tali istituzioni.

2. Gli stati di arrivo devono agevolare, secondo la loro legislazione nazionale, la consultazione o la partecipazione dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie alle

decisioni che riguardano la vita e l'amministrazione delle comunità locali.

3. I lavoratori migranti possono godere i diritti politici nello stato di arrivo se quello stato, nell'esercizio della sua sovranità, garantisce loro tali diritti.

Articolo 43

1. I lavoratori migranti devono godere uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello stato di arrivo in relazione a:

a) L'accesso a istituti e servizi educativi, salvo i requisiti di ammissione e gli altri regolamenti propri degli istituti o servizi in questione;

b) L'accesso a servizi di indirizzo al lavoro e di collocamento;

c) L'accesso a servizi e istituzioni di formazione e riconversione professionale;

d) L'accesso a servizi per la casa, compresi i progetti di assegnazione di alloggi pubblici, e di tutela contro lo sfruttamento nei contratti di affitto;

e) L'accesso a servizi sociali e sanitari, purché soddisfino i requisiti di partecipazione ai rispettivi progetti;

f) L'accesso a cooperative e a imprese auto-gestite senza implicare un cambiamento del loro status giuridico di immigrati e salvo le norme e regolamenti degli organi preposti;

g) L'accesso e la partecipazione alla vita culturale.

2. Gli stati aderenti alla Convenzione devono promuovere le condizioni che assicurino un'effettiva uguaglianza di trattamento, che consenta ai lavoratori migranti di godere i diritti elencati nel paragrafo 1 di questo articolo, qualora le condizioni del loro soggiorno, autorizzato dallo stato di arrivo, soddisfino i requisiti appropriati.

3. Gli stati di arrivo non devono impedire a un datore di lavoro di istituire servizi per la casa o sociali o culturali per i lavoratori migranti. In conformità all'articolo 70 della presente Convenzione, uno stato di arrivo può subordinare la creazione di tali servizi ai requisiti generalmente applicati in quello stato rispetto alla loro istituzione.

Articolo 44

1. Gli stati aderenti alla Convenzione, riconoscendo che la famiglia è l'unità di base naturale e fondamentale della società e che ha diritto alla protezione da parte della società e dello stato, devono prendere adeguate misure per garantire la salvaguardia dell'unità delle famiglie dei lavoratori migranti.

2. Gli stati aderenti alla Convenzione devono prendere le misure che ritengono opportune e che rientrano tra le loro competenze per favorire la riunificazione dei lavoratori migranti con i loro coniugi o con le persone che hanno con i lavoratori migranti un rapporto che, secondo la legge relativa, produce effetti equivalenti al matrimonio, nonché con i figli minorenni non sposati a loro carico.

3. Gli stati di arrivo, per motivi umanitari, devono considerare con favore l'ipotesi di concedere pari trattamento, come espresso nel paragrafo 2 di questo articolo, ad altri membri della famiglia dei lavoratori migranti.

Articolo 45

1. I membri della famiglia dei lavoratori migranti devono, nello stato di arrivo, godere uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali di quello stato in relazione a:

- a) L'accesso a istituti e servizi educativi, salvo i requisiti di ammissione e gli altri regolamenti propri degli istituti e servizi in questione;
- b) L'accesso a istituti e servizi di indirizzo al lavoro e di formazione, purché soddisfino i requisiti di partecipazione;
- c) L'accesso ai servizi sociali e sanitari, purché soddisfino i requisiti di partecipazione ai rispettivi progetti;
- d) L'accesso e la partecipazione alla vita culturale.

2. Gli stati di arrivo devono perseguire una politica, dove è opportuno in collaborazione con gli stati di origine, finalizzata a favorire l'integrazione dei figli dei lavoratori migranti nel locale sistema scolastico, particolarmente rispetto all'insegnamento della lingua locale.

3. Gli stati di arrivo devono sforzarsi di provvedere ai figli dei lavoratori migranti l'insegnamento della loro lingua e cultura madre e, a questo proposito, gli stati di origine devono collaborare qualora sia opportuno.

4. Gli stati di arrivo possono istituire speciali progetti educativi nella lingua madre dei figli dei lavoratori migranti, se necessario in collaborazione con gli stati di origine.

Articolo 46

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono, salvo la legislazione in materia degli stati interessati, gli accordi internazionali in materia e gli impegni degli stati in questione, che scaturiscono dalla loro partecipazione a unioni doganali, godere l'esenzione da dazi e tasse d'importazione e d'esportazione rispetto ai loro effetti personali e oggetti domestici nonché all'attrezzatura necessaria per svolgere l'attività remunerata per cui sono stati ammessi nello stato di arrivo:

- a) Alla partenza dallo stato di origine o stato di residenza abituale;
- b) Al momento dell'ammissione iniziale nello stato di arrivo;
- c) Alla partenza definitiva dallo stato di arrivo;
- d) Al ritorno definitivo nello stato di origine o stato di residenza abituale.

Articolo 47

1. I lavoratori migranti devono avere il diritto di trasferire i loro guadagni e risparmi, in particolare quei fondi necessari per il sostentamento delle loro famiglie, dallo stato di arrivo al loro stato di origine o a qualsiasi altro stato. Tali trasferimenti devono essere compiuti in conformità con le procedure stabilite dalla legislazione in materia nello stato interessato e secondo gli accordi internazionali in materia.

2. Gli stati interessati devono prendere appropriate misure per favorire tali trasferimenti.

Articolo 48

1. Senza pregiudicare gli accordi in materia sulla doppia tassazione, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie devono, riguardo ai guadagni percepiti nello stato di arrivo:

- a) Non essere soggetti a tasse, dazi o spese di qualsiasi tipo maggiori o più onerosi rispetto a quelli imposti ai cittadini nazionali in analoghe circostanze;
- b) Godere del diritto alle deduzioni o esenzioni dalle tasse di qualsiasi tipo e agli abbuoni applicabili ai cittadini nazionali in analoghe circostanze, compresi gli abbuoni per i membri delle loro famiglie a carico.

2. Gli stati aderenti alla Convenzione devono sforzarsi di adottare adeguate misure onde evitare la doppia tassazione sui guadagni e risparmi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Articolo 49

1. Dove la legislazione nazionale richieda autorizzazioni separate per risiedere e per svolgere un'attività remunerata, gli stati di arrivo devono concedere ai lavoratori migranti un permesso di soggiorno per almeno lo stesso periodo di tempo del permesso di un'attività remunerata.

2. I lavoratori migranti che nello stato di arrivo hanno la possibilità di scegliere liberamente la loro attività remunerata, né devono essere considerati in situazione irregolare, né devono perdere il loro permesso di soggiorno per il semplice fatto di avere concluso la loro attività remunerata prima della scadenza del loro permesso di lavoro o di autorizzazioni analoghe.

3. Al fine di concedere ai lavoratori migranti indicati al paragrafo 2 di questo articolo un periodo di tempo sufficiente per trovare un'attività remunerata alternativa, il permesso di soggiorno non deve essere ritirato almeno per un periodo che corrisponda a quello in cui possono godere del diritto a un'indennità di disoccupazione.

Articolo 50

1. Nel caso di decesso di un lavoratore migrante o di scioglimento di matrimonio, lo stato di arrivo deve prendere favorevolmente in considerazione l'ipotesi di concedere ai membri della famiglia di quel lavoratore migrante che risiedono in quello stato, in base al principio della riunione familiare, un permesso di soggiorno; lo stato di arrivo deve tenere conto del periodo di tempo che essi hanno già trascorso in quello stato.

2. Ai membri della famiglia a cui non è concessa tale autorizzazione si deve lasciare, prima della partenza, un ragionevole periodo di tempo per consentire loro di sistemare i loro affari nello stato di arrivo.

3. Quanto previsto nei paragrafi 1 e 2 di questo articolo non può essere interpretato come contrario all'applicazione di ogni possibile diritto di soggiorno e di lavoro diversamente concesso a tali membri familiari dalla legislazione dello stato di arrivo o da trattati bilaterali e multilaterali applicabili in quello stato.

Articolo 51

I lavoratori migranti che nello stato di arrivo non hanno la possibilità di scegliere liberamente la loro attività remunerata, non devono né essere considerati in una situazione irregolare né devono perdere il loro permesso di soggiorno per il semplice fatto di aver concluso la loro attività remunerata prima della scadenza del loro permesso di lavoro, tranne quando il permesso di soggiorno dipende espressamente dall'attività remunerata specifica per la quale sono stati ammessi. Tali lavoratori migranti devono avere il diritto di cercare un'occupazione alternativa, di partecipare a progetti di lavori pubblici e di riconversione professionale durante il restante periodo del loro permesso di lavoro, salvo le condizioni e le limitazioni specificate nel permesso di lavoro.

Articolo 52

1. I lavoratori migranti nello stato di arrivo devono avere il diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata, salvo le restrizioni o condizioni seguenti.

2. Per ogni lavoratore migrante lo stato di arrivo può:

a) Limitare l'accesso a determinate categorie di impiego, funzioni, servizi o attività in cui sia necessario negli interessi di questo stato e quando previsto dalla legislazione nazionale;

b) Limitare la libera scelta dell'attività remunerata secondo la sua legislazione riguardo al riconoscimento di qualifiche professionali conseguite al di fuori del suo territorio. Tuttavia, gli stati aderenti alla Convenzione devono cercare di provvedere al riconoscimento di tali qualifiche.

3. Per i lavoratori migranti il cui permesso di lavoro è limitato nel tempo, lo stato di arrivo può anche:

a) Stabilire che il diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata sia soggetto alla condizione che il lavoratore migrante abbia risieduto legalmente nel suo territorio al fine di svolgere un'attività remunerata per un periodo di tempo prescritto nella sua legislazione nazionale, che non dovrebbe eccedere i due anni;

b) Limitare l'accesso dei lavoratori migranti a attività remunerata in conformità a una politica che dia priorità ai cittadini nazionali o a persone assimilabili a questo fine in virtù della legislazione o di accordi bilaterali o multilaterali. Ognuna di tali limitazioni deve cessare di essere applicabile per lavoratori migranti che abbiano risieduto legalmente nel suo territorio al fine di svolgere un'attività remunerata per un periodo di tempo prescritto nella sua legislazione nazionale, che non dovrebbe eccedere i cinque anni.

4. Gli stati di arrivo devono prescrivere le condizioni per cui un lavoratore migrante che sia stato ammesso per essere assunto possa essere autorizzato a intraprendere una attività in proprio e viceversa. Si deve tenere conto al riguardo del periodo durante il quale il lavoratore è già stato legalmente nello stato di arrivo.

Articolo 53

1. Ai membri della famiglia di un lavoratore migrante che abbiano essi stessi un permesso di residenza o un'ammissione

senza limiti di tempo o automaticamente rinnovabile deve essere consentito di scegliere liberamente la loro attività remunerata alle stesse condizioni applicabili ai suddetti lavoratori migranti secondo l'articolo 52 della presente Costituzione.

2. Rispetto ai membri della famiglia di un lavoratore migrante a cui non sia consentito di scegliere liberamente la loro attività remunerata, gli stati aderenti alla Convenzione devono considerare favorevolmente l'ipotesi di dare loro priorità nell'ottenere il permesso di intraprendere un'attività remunerata nei confronti di altri lavoratori che chiedono di essere ammessi nello stato di arrivo, salvo gli accordi bilaterali e multilaterali in materia.

Articolo 54

1. Senza pregiudicare le condizioni del loro permesso di residenza o del loro permesso di lavoro e i diritti previsti negli articoli 25 e 27 della presente Convenzione, i lavoratori migranti devono godere uguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini nazionali dello stato di arrivo riguardo a:

a) Tutela contro il licenziamento;

b) Indennità di disoccupazione;

c) Accesso a progetti di lavori pubblici volti a combattere la disoccupazione;

d) Accesso a un'occupazione alternativa in caso di perdita del lavoro o di conclusione di un'altra attività remunerata, salvo l'articolo 52 della presente Convenzione.

2. Se un lavoratore migrante sostiene che le condizioni del suo contratto di lavoro sono state violate dal suo datore di lavoro, il lavoratore o la lavoratrice deve avere il diritto di presentare il suo caso alle autorità competenti dello stato di arrivo, alle condizioni previste nell'articolo 18, paragrafo 1, della presente Convenzione.

Articolo 55

I lavoratori migranti a cui sia stato dato il permesso di svolgere un'attività remunerata, salvo le condizioni legate a tale permesso, devono avere il diritto all'uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello stato di arrivo nell'esercizio di quella attività remunerata.

Articolo 56

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie a cui si riferisce questa parte della presente Convenzione non possono essere espulsi dallo stato di arrivo, eccetto per le ragioni definite nella legislazione nazionale di quello stato, e salvo le garanzie stabilite nella parte III.

2. Lo stato di arrivo non deve ricorrere all'espulsione allo scopo di privare un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia dei diritti che derivano dal permesso di soggiorno e dal permesso di lavoro.

3. Nel valutare se espellere un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia, si dovrebbe tenere conto di considerazioni umanitarie e del periodo di tempo che la persona interessata ha già trascorso nello stato di arrivo.

V. Misure applicabili a particolari categorie di lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie

Articolo 57

Le particolari categorie di lavoratori migranti e membri delle loro famiglie specificate in questa parte della presente Convenzione, purché in possesso di documentazione o in una situazione regolare, devono godere i diritti stabiliti nella parte III e, eccetto per quanto qui di seguito modificato, i diritti stabiliti nella parte IV.

Articolo 58

1. I lavoratori frontalieri, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2a), della presente Convenzione, devono godere i diritti previsti nella parte IV che possono essere applicati loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro nel territorio dello stato di arrivo, tenendo conto del fatto che non hanno la loro residenza abituale in quello stato.

2. Gli stati di arrivo devono considerare favorevolmente l'ipotesi di concedere ai lavoratori frontalieri il diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata dopo un determinato periodo di tempo. La concessione di tale diritto non deve influire sul loro status giuridico di lavoratori frontalieri.

Articolo 59

1. I lavoratori stagionali, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2b), della presente Convenzione, devono godere i diritti previsti nella parte IV che possono essere applicati loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro nel territorio dello stato di arrivo, e che sono compatibili col loro status giuridico in quello stato come lavoratori stagionali, tenendo conto che sono presenti in tale stato solo per una parte dell'anno.

2. Lo stato di arrivo deve, salvo il paragrafo 1 di questo articolo, considerare favorevolmente l'ipotesi di concedere ai lavoratori stagionali, che siano stati occupati nel suo territorio per un periodo considerevole di tempo, la possibilità di intraprendere altre attività remunerate e di dare loro priorità rispetto ad altri lavoratori che chiedono l'ammissione in quello stato, salvo gli accordi bilaterali e multilaterali in materia.

Articolo 60

I lavoratori itineranti, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2e), della presente Convenzione, devono godere i diritti previsti nella parte IV che possono essere concessi loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro nel territorio dello stato di arrivo, e che sono compatibili con il loro status giuridico in quello stato come lavoratori itineranti.

Articolo 61

1. I lavoratori legati a un progetto, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2f), della presente Convenzione, e i

membri delle loro famiglie devono godere i diritti previsti nella parte IV, eccetto quanto dispongono l'articolo 43, paragrafi 1b) e c) e l'articolo 43, paragrafo 1d), per ciò che concerne i programmi sociali per la casa, l'articolo 45b), e gli articoli 52-55.

2. Se un lavoratore legato a un progetto sostiene che le condizioni del suo contratto sono state violate dal suo datore di lavoro, deve avere il diritto di presentare il suo caso alle competenti autorità dello stato che ha giurisdizione su quel datore di lavoro, nei termini previsti nell'articolo 18, paragrafo 1, della presente Convenzione.

3. Salvo gli accordi bilaterali o multilaterali in vigore per loro, gli stati interessati che aderiscono alla Convenzione devono impegnarsi a far in modo che i lavoratori legati a un progetto restino adeguatamente protetti dai sistemi di previdenza sociale dei loro stati di origine o di residenza abituale durante la loro collaborazione al progetto. Gli stati aderenti interessati devono prendere appropriate misure al fine di evitare ogni possibile rifiuto a concedere tali diritti o eventuali versamenti duplici.

4. Senza pregiudicare le misure previste dall'articolo 47 della presente Convenzione e gli accordi bilaterali o multilaterali in materia, gli stati interessati devono permettere il pagamento degli emolumenti dei lavoratori legati a un progetto nei loro stati di origine o di residenza abituale.

Articolo 62

1. I lavoratori che hanno un'occupazione determinata, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2g), della presente Convenzione, devono godere i diritti previsti nella parte IV, eccetto quanto previsto dall'articolo 43, paragrafo 1 b) e c); articolo 43, paragrafo 1 d), per ciò che concerne i programmi sociali per la casa: articolo 52 e articolo 54, paragrafo 1d).

2. I membri della famiglia dei lavoratori che hanno un'occupazione determinata devono godere i diritti relativi ai membri delle famiglie dei lavoratori migranti esposti nella parte IV della presente Convenzione, eccetto quanto previsto dall'articolo 53.

Articolo 63

1. I lavoratori in proprio, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2h), della presente Convenzione, devono godere i diritti previsti nella parte IV, con l'eccezione di quei diritti che sono applicabili esclusivamente ai lavoratori che hanno un contratto di assunzione.

2. Senza pregiudicare gli articoli 52 e 79 della presente Convenzione, la conclusione dell'attività economica dei lavoratori in proprio non deve implicare in sé il ritiro né del permesso di soggiorno per loro o per i membri delle loro famiglie né di svolgere un'attività remunerata nello stato in cui trovano occupazione, eccetto dove il permesso di soggiorno sia espressamente dipendente dalla specifica attività remunerata per la quale sono stati ammessi.

VI. Promozione di condizioni giuste, eque, umane e legali in connessione all'emigrazione internazionale di lavoratori e dei membri delle loro famiglie

Articolo 64

Senza pregiudicare l'articolo 79 della presente Convenzione, gli stati interessati devono, opportunamente, consultarsi e collaborare nella prospettiva di promuovere condizioni giuste, eque e umane in connessione all'emigrazione internazionale di lavoratori e dei membri delle loro famiglie.

A questo proposito, si devono tenere in debita considerazione non solo le necessità e le risorse dei lavoratori, ma anche i bisogni sociali, economici, culturali e di altro tipo dei migranti e dei membri coinvolti delle loro famiglie, nonché le conseguenze di tale immigrazione per le comunità interessate.

Articolo 65

1. Gli stati aderenti alla Convenzione devono avere appropriati servizi per affrontare le questioni inerenti l'emigrazione internazionale di lavoratori e dei membri delle loro famiglie. Le loro funzioni devono includere, *inter alia*:

- a) La formulazione e attuazione di politiche relative a tale immigrazione;
- b) Uno scambio di informazioni, un'attività di consultazione e collaborazione con le competenti autorità degli altri stati aderenti coinvolti in tale emigrazione;
- c) La fornitura di appropriate informazioni, in particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni, sulle politiche, leggi e regolamenti relativi all'emigrazione e all'occupazione, sugli accordi conclusi con gli altri stati interessati dal fenomeno migratorio e su altre questioni attinenti;
- d) La fornitura di informazioni e adeguata assistenza ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie in relazione alle autorizzazioni e formalità richieste e alle disposizioni per la partenza, il viaggio, l'arrivo, il soggiorno, le attività remunerate, l'uscita e il ritorno, nonché sulle condizioni di lavoro e di vita nello stato di arrivo e sui dazi doganali, sulla valuta, le tasse e le leggi e regolamenti attinenti.

2. Gli stati aderenti alla Convenzione devono favorire opportunamente la fornitura di adeguati servizi consolari e di altro tipo, necessari per soddisfare i bisogni sociali, culturali e di altro genere dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Articolo 66

1. Salvo il paragrafo 2 di questo articolo, il diritto di intraprendere attività volte al reclutamento di lavoratori da occupare in un altro stato deve essere ristretto a:

- a) I servizi o gli organi pubblici dello stato in cui tali operazioni hanno luogo;
- b) I servizi o gli organi pubblici dello stato di arrivo sulla base di un accordo tra gli stati interessati;
- c) Un organo istituito in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale.

2. Salvo ogni possibile autorizzazione, approvazione e supervisione da parte delle autorità pubbliche degli stati aderenti alla Convenzione, così come può essere stabilito secondo la legislazione e la pratica di queglii stati, anche agenzie, futuri datori di lavoro o persone che agiscono per loro conto possono essere autorizzati a intraprendere tali attività.

Articolo 67

1. Gli stati aderenti alla Convenzione devono collaborare opportunamente nell'adottare misure che riguardano il regolare ritorno di lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie allo stato di origine quando decidono di ritornare, o quando il loro permesso di residenza o di lavoro scade o ancora quando sono nello stato di arrivo in situazione irregolare.

2. Per quanto riguarda i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie in una situazione regolare, gli stati interessati devono collaborare opportunamente, alle condizioni stabilite da queglii stati, al fine di promuovere adeguate condizioni economiche per il loro reinserimento e di favorire la loro duratura reintegrazione sociale e culturale nello stato di origine.

Articolo 68

1. Gli stati aderenti alla Convenzione, compresi gli stati di transito, devono collaborare in vista di prevenire ed eliminare movimenti illegali o clandestini e l'occupazione di lavoratori migranti in una situazione irregolare. Le misure da prendere a tale fine, nell'ambito della giurisdizione di ciascuno stato interessato, devono comprendere:

- a) Appropriate misure contro la diffusione di informazioni fuorvianti relative all'emigrazione e immigrazione;
- b) Misure per scoprire ed eliminare movimenti illegali o clandestini di lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e per comminare efficaci sanzioni a persone, gruppi o entità che organizzano, operano o collaborano nell'organizzare o favorire tali movimenti;
- c) Misure per comminare efficaci sanzioni a persone, gruppi o entità che ricorrono alla violenza, alle minacce o all'intimidazione contro i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie in una situazione irregolare.

2. Gli stati di arrivo devono prendere tutte le misure adeguate ed efficaci per eliminare l'occupazione, nel loro territorio, di lavoratori migranti in una situazione irregolare, comprese, qualora siano opportune, le sanzioni sui datori di lavoro di tali lavoratori. I diritti dei lavoratori migranti nei confronti dei loro datori di lavoro che scaturiscono dall'occupazione non devono essere danneggiati da queste misure.

Articolo 69

1. Gli stati aderenti alla Convenzione devono, quando vi sono lavoratori migranti e membri delle loro famiglie entro il loro territorio in una situazione irregolare, prendere appropriate misure per garantire che tale situazione non persista.

2. Qualora gli stati interessati prendano in considerazione la possibilità di legalizzare la situazione di tali persone secondo la legislazione nazionale applicabile e gli accordi bilaterali

e multilaterali, si devono tenere in debito conto le circostanze della loro entrata, la durata del loro soggiorno negli stati di arrivo e altre attinenti considerazioni, in particolare quelle relative alla loro situazione familiare.

Articolo 70

Gli stati aderenti alla Convenzione devono prendere misure non meno favorevoli rispetto a quelle applicate per i cittadini nazionali per assicurare che le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie in una situazione regolare siano compatibili con le norme di idoneità, sicurezza, salute e con i principii della dignità umana.

Articolo 71

1. Gli stati aderenti alla Convenzione devono favorire, se necessario, il reimpatrio negli stati di origine delle salme dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie deceduti.

2. Per quanto concerne questioni di liquidazione relative alla morte di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia, gli stati aderenti devono, opportunamente, fornire assistenza alle persone coinvolte in vista di una sollecita composizione di tali questioni. La composizione di tali questioni deve avvenire in base alla legge nazionale in materia secondo le disposizioni della presente Convenzione e ogni accordo bilaterale o multilaterale pertinente.

VII. Applicazione della Convenzione

Articolo 72

1. a) Allo scopo di sottoporre a verifica l'applicazione della presente Convenzione, dovrà essere istituito un Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (d'ora in avanti designato come «il Comitato»);

b) Il Comitato deve consistere, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, di dieci e, dopo l'entrata in vigore della Convenzione per il quarantunesimo stato aderente, di quattordici esperti di alta reputazione morale, imparzialità e riconosciuta competenza nel campo coperto dalla presente Convenzione.

2. a) I membri del Comitato devono essere eletti con ballottaggio segreto dagli stati aderenti, tenendo in dovuta considerazione il criterio dell'equa distribuzione geografica, compresi sia gli stati di origine sia gli stati di arrivo, e della rappresentanza dei principali sistemi legali. Ciascun stato aderente può nominare una persona fra i suoi cittadini nazionali;

b) I membri devono essere eletti e prestare servizio secondo le loro personali capacità.

3. L'elezione iniziale deve essere tenuta a non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e le successive elezioni devono svolgersi entro due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve indirizzare una lettera a tutti gli stati aderenti, invitandoli a sottoporre i loro candidati entro due mesi. Il Segretario Generale deve prepa-

rare una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così candidate, indicando gli stati aderenti che le hanno candidate, e deve presentare agli stati aderenti non più tardi di un mese prima della data delle elezioni corrispondenti, insieme ai *curriculum vitae* delle persone così candidate.

4. Le elezioni dei membri del Comitato devono essere tenute in occasione di un incontro degli stati aderenti convocati dal Segretario Generale nella sede delle Nazioni Unite. Durante questo incontro, per il quale i due terzi degli stati aderenti costituiranno il *quorum*, le persone elette nel Comitato devono essere quei candidati che ottengono il maggior numero di voti e una maggioranza assoluta di voti degli stati aderenti presenti e votanti.

5. a) I membri del Comitato devono prestare il loro servizio per un periodo di quattro anni. Tuttavia, il servizio di cinque dei membri eletti nella prima elezione deve scadere al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi cinque membri devono essere estratti a sorte dal presidente della riunione degli stati aderenti;

b) L'elezione dei quattro ulteriori membri del Comitato deve essere tenuta secondo le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo, consentendo così l'entrata in vigore della presente Convenzione per il quarantunesimo stato aderente. Il servizio di due dei membri ulteriormente eletti in questa occasione deve scadere al termine di due anni; i nomi di questi membri devono essere estratti a sorte dal presidente della riunione degli stati aderenti;

c) I membri del Comitato devono avere i requisiti necessari per essere rieletti se candidati.

6. Se un membro del Comitato muore o si dimette o dichiara che per una qualsiasi causa non può più svolgere la sua mansione nel Comitato, lo stato aderente che ha candidato l'esperto deve nominare un altro esperto fra i suoi cittadini nazionali per la restante parte del servizio. La nuova candidatura è soggetta all'approvazione del Comitato.

7. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve fornire la necessaria organizzazione e favorire l'efficace svolgimento delle funzioni del Comitato.

8. I membri del Comitato devono ricevere i loro emolumenti dai fondi delle Nazioni Unite nei termini e alle condizioni decisi dall'Assemblea generale.

9. I membri del Comitato devono avere il diritto alle agevolazioni, ai privilegi e alle immunità di esperti in missione per conto delle Nazioni Unite come stabilito nella sezione corrispondente della Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 73

1. Gli stati aderenti alla Convenzione si impegnano a presentare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, affinché il Comitato ne prenda atto, un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative e di altro tipo che tali stati hanno preso al fine di dare effetto alle disposizioni della Convenzione:

a) Entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione per gli stati aderenti interessati;

b) In seguito ogni cinque anni e ogniqualvolta il Comitato lo richieda.

2. I rapporti presentati in base a questo articolo devono indicare anche i fattori e le difficoltà, se si verificano, che influenzano l'attuazione della presente Convenzione e devono comprendere informazioni sulle caratteristiche dei flussi migratori che coinvolgono gli stati aderenti interessati.

3. Il Comitato deve decidere ogni ulteriore criterio guida relativo al contenuto dei rapporti.

4. Gli stati aderenti alla Convenzione devono rendere i loro rapporti largamente accessibili al pubblico all'interno dei loro paesi.

Articolo 74

1. Il Comitato deve esaminare i rapporti presentati da ciascuno stato aderente e deve trasmettere le sue considerazioni, nel modo che ritiene più appropriato, allo stato aderente interessato. Questo stato aderente può sottoporre al Comitato osservazioni in merito a qualsiasi critica mossa dal Comitato secondo questo articolo. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli stati aderenti nel prendere in esame tali rapporti.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve, in tempo debito prima dell'apertura di ogni sessione regolare del Comitato, trasmettere al direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro copie dei rapporti presentati dagli stati aderenti alla Convenzione e informazioni relative all'esame di questi rapporti al fine di consentire all'Ufficio di assistere, per ciò che gli compete, il Comitato in relazione alle questioni trattate dalla Convenzione che rientrano nella sfera di competenza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il Comitato deve tenere conto nelle sue deliberazioni di tali osservazioni e dei materiali che l'Ufficio può fornire.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite può anche, dopo essersi consultato col Comitato, trasmettere ad altre agenzie specializzate nonché a organizzazioni intergovernative, copie di quelle parti dei rapporti che possono rientrare nelle loro competenze.

4. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate e gli organi delle Nazioni Unite, nonché le organizzazioni intergovernative ed altri enti interessati, a presentare, perché il Comitato ne prenda visione, informazioni scritte sulle questioni trattate nella Convenzione che rientrano nell'ambito delle loro attività.

5. L'Ufficio Internazionale del Lavoro deve essere invitato dal Comitato a nominare suoi rappresentanti perché partecipino, a titolo consultivo, agli incontri del Comitato.

6. Il Comitato può invitare rappresentanti di altre agenzie specializzate e di altri organi delle Nazioni Unite, nonché delle organizzazioni intergovernative, a essere presenti e prendere la parola nei suoi incontri qualora si considerino questioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

7. Il Comitato deve presentare un rapporto annuale all'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'attuazione della presente Convenzione, che contenga le sue considerazioni e raccomandazioni, basate, in particolare, sull'esame dei rapporti e di ogni osservazione presentata dagli stati aderenti alla Convenzione.

8. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve trasmettere i rapporti annuali del Comitato agli stati aderenti alla presente Convenzione, al Consiglio economico e sociale, alla

Commissione sui diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, al direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ad altre organizzazioni attinenti.

Articolo 75

1. Il Comitato deve adottare proprie regole di procedura.

2. Il Comitato deve eleggere i suoi funzionari per un periodo di due anni.

3. Il Comitato deve riunirsi di norma annualmente.

4. Gli incontri del Comitato devono essere tenuti di norma nella sede delle Nazioni Unite.

Articolo 76

1. Uno stato aderente alla presente Convenzione può in qualsiasi momento dichiarare in base a questo articolo che riconosce la competenza del Comitato nel ricevere e prendere atto di comunicazioni relative al suo reclamo nei confronti di un altro stato aderente che non sta adempiendo gli obblighi che gli derivano dalla presente Convenzione. Tali comunicazioni, in base a questo articolo, possono essere accolte ed esaminate solo se presentate da uno stato aderente che ha dichiarato di riconoscere nei suoi riguardi la competenza del Comitato. Nessuna comunicazione deve essere accolta dal Comitato se riguarda uno stato aderente che non ha fatto tale dichiarazione. Le comunicazioni ricevute in base a questo articolo devono essere trattate secondo la procedura seguente:

a) Se uno stato aderente alla presente Convenzione ritiene che un altro stato aderente non sta adempiendo gli obblighi che gli derivano dalla presente Convenzione, può, con comunicazione scritta, portare la questione all'attenzione di quello stato aderente. Lo stato aderente può anche informare il Comitato sulla vicenda. Entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione lo stato destinatario deve dare allo stato che ha inviato la comunicazione una spiegazione, oppure una qualsiasi altra dichiarazione scritta a chiarimento della questione che dovrebbe comprendere, per quanto è possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai provvedimenti di carattere interno presi, in sospenso o applicabili sulla questione;

b) Se la questione non è risolta con soddisfazione di entrambi gli stati aderenti coinvolti entro sei mesi dal ricevimento, da parte dello stato destinatario, della comunicazione iniziale, entrambi gli stati hanno il diritto di riferire in materia al Comitato, con notifica data al Comitato e all'altro stato in questione;

c) Il Comitato deve trattare una questione sottoposta a esso solo dopo aver accertato che è stato fatto ricorso e sono stati esauriti tutti i provvedimenti disponibili di carattere interno in materia, in conformità con i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questo non deve costituire la norma laddove, a parere del Comitato, l'applicazione dei provvedimenti è prolungata senza motivo;

d) Salvo le disposizioni del sottoparagrafo c) di questo paragrafo, il Comitato deve mettere i suoi buoni uffici a disposizione degli stati aderenti coinvolti in vista di un'amichevole soluzione della questione sulla base del rispetto dei doveri stabiliti nella presente Convenzione;

e) Il Comitato deve tenere riunioni a porte chiuse quando esamina le comunicazioni trattate in questo articolo;

f) Nell'esaminare qualsiasi questione sottoposta a esso secondo il sottoparagrafo b) di questo paragrafo, il Comitato può convocare gli stati aderenti coinvolti, a cui si riferisce il sottoparagrafo b), perché forniscano ogni informazione pertinente;

g) Gli stati aderenti interessati, a cui si riferisce il sottoparagrafo b) di questo paragrafo, devono avere il diritto di essere rappresentati quando la questione è all'esame del Comitato e di presentare istanze oralmente e/o per iscritto;

h) Il Comitato deve, entro dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al sottoparagrafo b) di questo paragrafo, presentare un rapporto:

I. Se è stata raggiunta una soluzione alle condizioni del sottoparagrafo d) di questo paragrafo, il Comitato deve limitare il suo rapporto a una breve relazione sui fatti e sulla soluzione concordata;

II. Se non è stata raggiunta una soluzione alle condizioni del sottoparagrafo d), il Comitato deve, nel suo rapporto, esporre i fatti di rilievo in relazione alla questione che ha coinvolto gli stati aderenti. Le istanze scritte e la registrazione delle istanze orali presentate dagli stati aderenti interessati devono essere allegate al rapporto. Il Comitato può anche comunicare solo agli stati aderenti coinvolti delle valutazioni che ritiene attinenti alla loro controversia.

In ogni caso, il rapporto deve essere comunicato agli stati aderenti interessati.

2. Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore quando dieci stati aderenti alla presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo. Tali dichiarazioni devono essere depositate dagli stati aderenti al Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale deve trasmetterne copia agli altri stati aderenti. Una dichiarazione può essere ritirata in ogni momento con notifica al Segretario Generale. Tale ritiro non deve pregiudicare la considerazione di qualsiasi questione che costituisca l'oggetto di una comunicazione già trasmessa nei termini stabiliti da questo articolo; nessun'altra comunicazione da parte di qualsiasi stato aderente deve essere ricevuta, secondo i termini di questo articolo, dopo che la notifica di ritiro della dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale, a meno che lo stato aderente interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 77

1. Uno stato aderente alla presente Convenzione può in qualsiasi momento dichiarare, nei termini stabiliti da questo articolo, che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni da o per conto di individui soggetti alla sua giurisdizione che sostengono che i loro diritti individuali, così come sono stabiliti nella presente Convenzione, sono stati violati da quello stato aderente. Nessuna comunicazione deve essere ricevuta dal Comitato se riguarda uno stato aderente che non ha fatto tale dichiarazione.

2. Il Comitato deve considerare inammissibile ogni comunicazione presentata nei termini stabiliti da questo articolo che sia anonima o che, a parere del Comitato, abusi del diritto di presentare istanze e che sia incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.

3. Il Comitato non deve prendere in esame alcuna comunicazione presentata da un individuo nei termini di questo articolo a meno che non abbia accertato che:

a) La stessa questione non è stata, e non è, esaminata con un'altra procedura di indagine o composizione internazionale;

b) L'individuo ha fatto ricorso a tutti i provvedimenti disponibili di carattere interno; questo non deve essere la norma laddove, a parere del Comitato, l'applicazione dei provvedimenti è senza motivo prolungata o è improbabile che porti un aiuto efficace a quell'individuo.

4. Salvo le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, il Comitato deve portare qualsiasi comunicazione presentata-gli nei termini di questo articolo all'attenzione dello stato aderente alla presente Convenzione che abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e che sia accusato di violare una qualunque disposizione della presente Convenzione. Entro sei mesi, lo stato destinatario deve presentare al Comitato spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e il provvedimento, nel caso, che quello stato può aver preso.

5. Il Comitato deve prendere in esame le comunicazioni ricevute nei termini stabiliti da questo articolo alla luce di tutte le informazioni rese-gli disponibili da o per conto dell'individuo e dallo stato aderente coinvolto.

6. Il Comitato deve tenere riunioni a porte chiuse quando esamina le comunicazioni di cui tratta in questo articolo.

7. Il Comitato deve esprimere il suo parere allo stato aderente e all'individuo coinvolto.

8. Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore quando dieci stati aderenti alla presente Convenzione avranno fatto le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 di questo articolo. Tali dichiarazioni devono essere depositate dagli stati aderenti al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che deve trasmettere copia agli altri stati aderenti. Una dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento con notifica al Segretario Generale. Tale ritiro non deve pregiudicare la considerazione di ogni questione che costituisca oggetto di una comunicazione già trasmessa nei termini di questo articolo; nessun'altra comunicazione da parte o per conto di un individuo deve essere ricevuta nei termini di questo articolo dopo che la notifica di ritiro della dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale, a meno che lo stato aderente non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 78

Le disposizioni dell'articolo 76 della presente Convenzione devono essere applicate senza pregiudizio di qualsiasi procedura di composizione di controversie o reclami, nell'ambito della presente Convenzione, formulata negli strumenti costitutivi o nelle Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate e non devono impedire agli stati aderenti di fare ricorso a qualsiasi procedura di composizione delle controversie secondo gli accordi internazionali in vigore tra loro.

VIII. Disposizioni generali

Articolo 79

Nessun punto della presente Convenzione deve danneggiare il diritto di ciascun stato aderente di stabilire i criteri che regolano l'ammissione di lavoratori migranti e dei membri

delle loro famiglie. Riguardo ad altre questioni connesse alla loro situazione legale e al loro trattamento come lavoratori migranti e come membri delle loro famiglie, gli stati aderenti devono essere soggetti ai limiti stabiliti nella presente Convenzione.

Articolo 80

Nessun punto della presente Convenzione deve essere interpretato come limitazione alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e degli statuti delle agenzie specializzate che definiscono le rispettive responsabilità dei vari organi delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate in relazione alle questioni trattate nella presente Convenzione.

Articolo 81

1. Nessun punto della presente Convenzione deve danneggiare i più favorevoli diritti o libertà riconosciuti ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie in virtù di:

- a) La legge o la pratica di uno stato aderente; o
- b) Qualsiasi trattato bilaterale o multilaterale in vigore per lo stato aderente interessato.

2. Nessun punto della presente Convenzione può essere interpretato come implicito diritto per qualsiasi stato, gruppo o persona di intraprendere una qualunque attività o di compiere un qualunque atto che danneggi un diritto o una libertà stabiliti nella presente Convenzione.

Articolo 82

I diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie previsti nella presente Convenzione non possono essere oggetto di rinuncia. Non deve essere permesso esercitare alcuna forma di pressione su lavoratori migranti e su membri delle loro famiglie, finalizzata al rifiuto o alla rinuncia ai suddetti diritti. Non deve essere possibile derogare per contratto dai diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Gli stati aderenti devono prendere le opportune misure per garantire che questi principi siano rispettati.

Articolo 83

Ciascun stato aderente alla presente Convenzione si impegna a:

- a) Garantire che qualunque persona i cui diritti o le cui libertà, qui riconosciuti, siano violati goda di efficaci provvedimenti, anche se la violazione è stata commessa da persone che agiscono in qualità di pubblici ufficiali;
- b) Garantire che qualsiasi persona che faccia ricorso a tali provvedimenti ottenga che la sua rivendicazione sia verificata e definita dalle competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative, o da ogni altra autorità competente prevista dal sistema legale dello stato in questione, e sviluppare le possibilità di tali provvedimenti;
- c) Garantire che le autorità competenti facciano osservare tali provvedimenti quando sono concessi.

Articolo 84

Ciascun stato aderente si impegna ad adottare le misure legislative e di altro tipo, necessarie per attuare le disposizioni della presente Convenzione.

IX. Disposizioni finali

Articolo 85

Il Segretariato Generale delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 86

1. La presente Convenzione deve essere aperta alla firma da parte di tutti gli stati. È inoltre soggetta a ratifica.

2. La presente Convenzione deve essere aperta all'adesione di qualunque stato.

3. Gli strumenti di ratifica o di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 87

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue un periodo di tre mesi dalla data di deposito del ventesimo strumento di ratifica e di adesione.

2. Per ciascuno stato che ratifica o che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue un periodo di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 88

Uno stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione non può escludere l'applicazione di nessuna sua parte, né, senza pregiudicare l'articolo 3, può escludere alcuna categoria particolare di lavoratori migranti dalla sua applicazione.

Articolo 89

1. Qualunque stato aderente può denunciare la presente Convenzione, non prima di cinque anni dopo che la Convenzione è entrata in vigore per lo stato interessato, per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. Tale denuncia diventa effettiva il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

3. Tale denuncia non deve avere l'effetto di sollevare lo stato aderente dai suoi obblighi relativi alla presente Convenzione riguardo a qualsiasi atto od omissione verificatosi prima della data in cui la denuncia diventa effettiva, né deve la denuncia pregiudicare in alcun modo il proseguimento della considerazione di qualsiasi questione che sia già all'esame del Comitato prima della data in cui la denuncia diventa effettiva.

4. Dopo la data in cui la denuncia di uno stato aderente diventa effettiva, il Comitato non deve iniziare a considerare nessuna nuova questione riguardo quello stato.

Articolo 90

1. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione può essere fatta una richiesta di revisione della Convenzione in qualsiasi momento da parte di qualunque stato aderente per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale deve quindi comunicare gli eventuali emendamenti proposti agli stati aderenti con la richiesta che questi gli notifichino se sono favorevoli a una conferenza degli stati aderenti allo scopo di considerare le proposte e votarle. Nell'eventualità che entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione almeno un terzo degli stati aderenti siano favorevoli a una tale conferenza, il Segretario Generale deve convocare la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli stati aderenti presenti e votanti deve essere sottoposto all'Assemblea generale per l'approvazione.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed accettati con una maggioranza di due terzi degli stati aderenti secondo i loro rispettivi processi costituzionali.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, saranno vincolanti per quegli stati aderenti che li hanno accettati, mentre gli altri stati aderenti restano ancora obbligati alle disposizioni della presente Convenzione e ad ogni altro emendamento da loro precedentemente accettato.

Articolo 91

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve ricevere e fare circolare in tutti gli stati il testo delle riserve fatte dagli stati al momento della firma, ratifica o adesione.

2. Una riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione non deve essere permessa.

3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento con notifica inoltrata a questo scopo al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che deve poi informarne tutti gli stati. Tale notifica avrà effetto dalla data in cui è ricevuta.

Articolo 92

1. Qualunque controversia tra due o più stati aderenti riguardo all'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia composta per negoziato deve, su richiesta di uno di essi, essere sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi dalla data di richiesta dell'arbitrato, le parti non sono in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato stesso, una qualunque delle parti può portare la controversia alla Corte internazionale di giustizia con richiesta conforme allo statuto della Corte.

2. Ciascuno stato aderente può al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione dichiarare che non si considera vincolato al paragrafo 1 di questo

articolo. Gli altri stati aderenti non saranno obbligati al rispetto di quel paragrafo nei confronti di qualunque stato aderente che abbia fatto tale dichiarazione.

3. Qualunque stato aderente che abbia fatto una dichiarazione secondo il paragrafo 2 di questo articolo può in qualsiasi momento ritirare quella dichiarazione con notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 93

1. La presente Convenzione, della quale i testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, deve essere depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve trasmettere copie certificate della presente Convenzione a tutti gli stati.

RIVISTE CSER

1992

STUDI EMIGRAZIONE ETUDES MIGRATIONS

Periodico scientifico, trimestrale, fondato nel 1964. Gli articoli sono pubblicati nella lingua degli autori, con sunti in francese e inglese

Italia: 53.000
Esteri: 60.000

DOSSIER EUROPA EMIGRAZIONE

Periodico mensile, fondato nel 1976, per informare e dibattere i temi sociali e pastorali delle migrazioni, specie in ambito europeo

Italia: 33.000
Esteri: 38.000

CENTRO STUDI EMIGRAZIONE

Via Dandolo 58

00153 Roma Tel. 06-5809764 Fax.5890651

VIVERE NELLA TERRA DI NESSUNO TRA PASSATO E FUTURO

Le conseguenze psichiche di un soggiorno illegale sul bambino

Pubblichiamo un altro estratto dal rapporto "Da soli, nella clandestinità" sulla situazione dei bambini in Svizzera privi di un permesso di soggiorno legale.

Maria una clandestina italiana

La vita di Maria si svolge, per così dire, tra il letto e l'armadio. Trascorre le sue giornate fuori dal mondo, in due camerette mansardate. Deve starsene tranquilla, non destare curiosità, non affacciarsi alla finestra, perché tutto ciò potrebbe essere pericoloso. Maria lo sa bene e ha imparato presto a comportarsi come si deve. Non piange quando le fa male la pancia, non grida quando cade e si fa male. Maria non canta mai, non gioca con altri bimbi, non si lamenta quand'è sola e ha paura. Maria vive nella clandestinità, nell'illegalità. Maria ha otto anni; suo padre è un annuale.

I suoi genitori sono venuti per anni a lavorare da noi, facendo sempre la stagione di nove mesi. Quando la mamma si accorse di essere incinta di Maria, rientrò in Sicilia. Il babbo rimase in Svizzera. Tre anni fa, ottenuto il permesso annuale, ha creduto di poter farsi raggiungere dalla famiglia. Maria, però, ricevette solo un visto turistico che le permetteva di trattenerci con i genitori per sei mesi; l'altro semestre visse da clandestina. L'articolo 38, cpv. 2, dell'Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS) stabilisce che: "Gli stagionali, i dimoranti temporanei, i praticanti, gli studenti e gli ospiti di un luogo di cura non possono farsi raggiungere dalla famiglia".

L'articolo 39 dell'OLS fissa le condizioni alle quali uno straniero può essere autorizzato a farsi raggiungere dalla famiglia. In particolare, devono essere assicurate la stabilità della dimora, la sufficienza dei mezzi finanziari, la disponibilità di un alloggio conveniente e adeguate cure per i figli. Il papà di Maria guadagna 3.500 franchi lordi al mese. Dedotti l'affitto e gli oneri sociali, gli rimane troppo poco per soddisfare le condizioni richieste, condizioni che, spesso, non esistono nemmeno presso le famiglie svizzere. Per la famiglia di Maria, ciò significa dover scegliere tra separazione e illegalità. Maria ha bisogno dei suoi genitori e della sicurezza che infonde una vita in famiglia; di conseguenza, è costretta a lunghi periodi di clandestinità. Gli inconvenienti che la vita clandestina comporta sono di varia natura. Non ne sono colpiti solo i bambini, bensì anche i genitori e le famiglie, sottoposti a continue tensioni.

Maria parla poco, di giorno è sola. I suoi movimenti sono maldestri e stentati. Trascorre la maggior parte del tempo seduta sul letto guardando apatica lo scarno spettacolo della stanza. Si annoia. Solo la sera può arrischiare qualche breve sortita, perché, nell'oscurità, nessuno la riconosce.

Bambini senza il diritto di esistere

Il bambino costretto a una vita illegale va incontro a gravi disturbi psichici che incidono pesantemente sul suo sviluppo generale e lo condizionano per sempre. I campi più toccati sono l'identità, l'autonomia, la comunicazione orale, la socializzazione e i progressi commisurati all'età.

I bambini nascosti imparano giorno dopo giorno che qui non hanno il diritto di esistere. I loro sentimenti più profondi sono segnati dalla paura di essere scoperti e riconosciuti, alla quale si aggiunge la minaccia di essere separati dai genitori e rispediti nei paesi d'origine. Tutte le manifestazioni più spontanee, qualsiasi rumore o movimento, perfino i sentimenti, sono repressi o, nei contatti con le persone adulte con cui si confidano, esprimono paura. Questi bambini coltivano l'impressione di non dover esistere, di non aver alcun valore, di non aver diritto a provare alcun sentimento, cosicché finiscono per precipitare in un'apatia debilitante e in gravi depressioni.

Poiché ai bambini clandestini sono praticamente vietate le manifestazioni rumorose, prendono l'abitudine di parlare piano e, molti di essi, accusano logopatie che vanno dai semplici disturbi nell'espressione orale fino a blocchi linguistici e, nel peggiore dei casi, al mutismo o al mutismo elettivo. Un altro fattore da non sottovalutare sono i problemi a livello di vocabolario. I bambini nascosti imparano esclusivamente il "vocabolario familiare" usato dai genitori, eventualmente dai congiunti e dagli amici più stretti. Non esiste la possibilità di allargare l'orizzonte della parola, fatto che si tramuta in una nuova deficienza, nell'assenza di un vocabolario differenziato e, in ultima analisi, in insuccesso scolastico.

I bambini nascosti vivono isolati dal mondo esterno. Per loro, è quasi impossibile avere rapporti con altri bambini. Quando capita, è solo con persone della cerchia più intima, in un clima di complicità e di cospirazione. A questi bambini sono precluse le normali vie di socializzazione, come progettare e condurre a termine qualcosa in comune, litigare, allearsi, difendersi, stare in gruppo, risolvere i conflitti, oppure sono limitate all'ambito ristretto della famiglia. Le conseguenze sono pesanti: paura, incapacità di orientarsi in gruppo, disturbi di relazione alla risoluzione di conflitti e isolamento condizionano negativamente lo sviluppo naturale e sociale di questi bambini.

La possibilità di progredire sotto i profili intellettuale, cognitivo e spirituale offerte ai bambini costretti a vivere nell'illegalità sono limitate. La frequenza dell'asilo o della scuola rimane loro preclusa, cosicché vengono a mancare, per mesi o magari anche per anni, stimoli importanti. Le conseguenze sono spesso durature e si traducono in difficoltà a livello di lingua, povertà di vocabola-

rio, deficienze espressive, mancanza di competenza linguistica, difficoltà di concentrazione, disturbi a livello di motricità e di percezione, e incapacità di astrazione. Tutti questi elementi pregiudicano spesso, nonostante il bambino sia intelligente, una riuscita scolastica.

I condizionamenti sui genitori

La vita nella clandestinità non condiziona negativamente soltanto i bambini, bensì anche i loro genitori e le loro famiglie. Le famiglie dei lavoratori stranieri sono segnate dalle separazioni che possono durare anni e anni. Sovente, al ricongiungimento familiare, legale o illegale, si aggiungono altri problemi causati dall'emigrazione. Le difficoltà economiche spingono questa gente a cercare lavoro in Svizzera senza che possano avere una certezza giuridica in merito alla dimora. Tutte le famiglie emigrate coltivano il sogno di un rientro in patria, cosicché la loro esistenza si svolge in una sorta di terra di nessuno, sospesa tra passato e futuro. L'emigrazione viene considerata una situazione provvisoria.

Il tempo trascorre tra rinunce e privazioni, le gratificazioni sociali ed emotive vengono rinviate al momento del ritorno. Il tutto nella speranza che i sacrifici compiuti giovino un giorno ai figli. Gli sforzi di adattamento che ogni emigrante deve compiere nel paese in cui arriva necessitano di così tante energie da rendere quasi impossibile un confronto con la perdita dell'ambiente originario e dell'ambito relazionale tradizionale. L'inibizione o il soffocamento del sentimento di tristezza che singoli membri della famiglia provano sono spesso all'origine di stati depressivi.

I problemi dell'emigrazione gravano pesantemente sul sistema familiare. Se vi si aggiungono anche il soggiorno illegale dei bambini e le relative tensioni, si vede facilmente come la vita familiare sia seriamente compromessa: le relazioni parentali risultano tese e il peso che deve sopportare il bambino per il fatto di vivere nascosto può risultare insopportabile. L'alternativa che si pone agli stagionali è: vivere assieme ai propri figli in una situazione illegale o separarsi da essi. Per il bambino, una separazione significa, più spesso di quanto non si supponga, andare in collegio o, nel migliore dei casi, vivere presso parenti. Quest'ultima soluzione comporta sovente svantaggi, nel senso che il bambino viene sballottato da una famiglia all'altra, con le difficoltà che ne derivano. I bambini costretti a vivere questa esperienza ne soffrono: soffrono dei continui distacchi, soffrono di disturbi nello sviluppo dell'autonomia e soffrono per la perdita di un'identità propria. Carenze emotive, blocchi e disorientamenti sociali sono, per loro, frequenti. Qualunque sia la decisione dei genitori, i bambini andranno sempre incontro a gravi problemi psichici.

Traumi psichici

Un altro aspetto inquietante è dato dal fatto che i bambini che avevano soggiornato illegalmente in Svizzera sof-

frono anche in età adulta dei traumi patiti in gioventù. Il sentimento di paura, di minaccia e di un dolore non elaborato si manifesta sotto forma di malattie psicosomatiche, come l'affanno, l'angoscia e l'insonnia. Il loro rapporto con la Svizzera ne risente spesso per sempre.

Ma a questa tragedia, ne segue a volte un'altra: divenuti adulti, questi ex bambini illegali si vedono costretti a far rivivere la stessa esperienza ai loro figli. Le analogie tra la situazione di questi genitori e quella dei figli sono eclatanti. Anche alla terza generazione, si manifestano conflitti di lealtà tra i genitori, che vivono un rapporto difficile con la Svizzera, e con le forme di integrazione sollecitate dalla scuola e dal contesto generale svizzero. I bambini sentono questo conflitto e possono incontrare gravi difficoltà scolastiche. Il dilemma cui si vedono confrontati è il seguente: se si aprono nei confronti della scuola e accettano un processo di assimilazione, tradiscono i sentimenti dei genitori; se, invece, rimangono fedeli alla sfera familiare, vengono esclusi dalla scuola elvetica. A che cosa possa condurre un conflitto di lealtà di queste proporzioni è fin troppo noto.

Sentiamo Marina Frigerio, psicologa e profonda conoscitrice dei problemi dei bambini nascosti: "Anna aveva sette anni quando venne per la prima volta da me. I genitori mi raccontarono che rifiutava il cibo, si spaventava per un nonnulla, sebbene a scuola fosse considerata una bambina dotata e interessata. Le capitava spesso di piangere, anche se non vi era alcun motivo di tristezza".

Il comportamento di Anna somigliava a quello di una persona ipotrofica. I suoi disegni mostravano grandi animali minacciosi e mostri, mentre raffigurava se stessa con una minuscola figura. Solo dopo aver esplorato l'infanzia di Anna si poté capire la dimensione dei suoi problemi.

Anna visse due anni nella clandestinità. Era consapevole del suo stato di illegale. Invece di qualche sculacciata, veniva redarguita con parole sussurrate che si stampavano indelebilmente nella sua mente, suscitando un sentimento di paura. "Rimani zitta, altrimenti la polizia viene a prenderti e ti caccia via"! Anna seguì una terapia per due anni. Oggi le cose vanno meglio sia per lei sia per la sua famiglia.

I successi terapeutici con i bambini nascosti sono scarsi, poiché non accade spesso che uno stagionale si rivolga a un consultorio pubblico. Le strategie di sopravvivenza adottate durante gli anni della clandestinità entrano a far parte della quotidianità e si mantengono anche dopo l'ottenimento di un permesso annuale che permette il ricongiungimento familiare. È raro che i genitori emigranti parlino di questi momenti se non sono sollecitati dall'esterno. Il primo passo verso l'elaborazione di questo passato buio coincide con le misure di sostegno psicologico, le psicoterapie o altre forme di consulenza rese necessarie dagli insuccessi scolastici.

INGRESSI CONTROLLATI

Circolare n. 156 del 29 novembre 1991 del Ministero del Lavoro

Pubblichiamo il testo della circolare n. 156 del 29 novembre 1991 con la quale il Ministero del Lavoro sblocca la possibilità di assunzione e di nuovo ingresso e soggiorno in Italia delle lavoratrici e dei lavoratori da adibire ai servizi domestici. Plaudiamo all'iniziativa in quanto l'esperienza dimostra che l'ingresso controllato, e non la chiusura totale, sia un modo giusto per contrastare e prevenire ogni forma di clandestinità e irregolarità lavorativa, e quindi incrementare il livello dell'occupazione regolare nell'area dei servizi domestici. Speriamo intanto che vengano incrementati corsi di qualificazione professionale per una maggiore mobilità sociale della manodopera straniera.

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla legge 943/1986 (recante norme in materia di collocamento e trattamento di lavoratori extracomunitari immigrati) è stato concordemente convenuto, da parte di questo Ministero e delle altre Amministrazioni interessate, di sospendere il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per nuovi ingressi in Italia a cittadini extracomunitari aspiranti ad una occupazione in qualità di lavoratori domestici. Ciò anche in attesa di disporre di più completi e precisi elementi di conoscenza dell'assetto di tale settore del mercato del lavoro, al termine delle operazioni connesse alla "sanatoria" (di cui all'art. 16 della legge 943/86 più volte prorogata e quindi reiterata con l'art. 9 della legge 39/90) degli extracomunitari irregolarmente presenti sul nostro territorio.

In tale ottica, con circolare n. 31/90 del 30.3.1990, lo scrivente Ministero ha ritenuto di dover confermare "il blocco" suddetto, anche in attesa della determinazione dei flussi di immigrazione programmati in Italia (di cui all'art. 2 della legge 39/90) per il corrente anno 1991.

Successivamente, peraltro, è stata da più parti e reiteratamente rappresentata (anche da parte di Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e privati, Organizzazioni sindacali, comprese quelle rappresentate in seno alla Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari, ecc.) la necessità di rimuovere il blocco sopra cennato e di consentire nuovi ingressi di lavoratori extracomunitari aspiranti ad occuparsi nello specifico settore del lavoro domestico. Ciò anche nella considerazione che attualmente sembra esservi una reale carenza di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente residenti in Italia, disposti ad occupare i posti di lavoro offerti nel settore stesso.

Ciò premesso, di intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno e con l'Ufficio del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, si dispone che, a far data della presente, gli Uffici provinciali del lavoro diano seguito – secondo le procedure appresso descritte – alle domande presentate ai fini del rilascio della autorizzazione al lavoro (ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 943) a cittadini extracomunitari, ancora all'estero, per la instaurazione di un rapporto di lavoro domestico in Italia.



1. Autorizzazione al lavoro

Il privato datore di lavoro interessato deve presentare, all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, apposita domanda (in carta legale), intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione al lavoro, contenente – oltre all'indicazione dei necessari dati relativi al rapporto da instaurare – l'impegno del datore di lavoro stesso, in base al quale

- a) assicura al lavoratore straniero una occupazione a tempo pieno e comunque non inferiore a 40 ore settimanali;
- b) assicura condizioni di lavoro, normative e retributive, non inferiori a quelle stabilite per i lavoratori italiani dalle leggi e dal CCNL di categoria;
- c) offre la "disponibilità di un alloggio adeguato" in conformità alle disposizioni sulla programmazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri (di cui al D.M. 17.11.1990 e successivi);
- d) deve presentare la prescritta denuncia all'INPS e versare i dovuti contributi previdenziali;
- e) non può risolvere, per un periodo di 24 mesi, il rapporto di lavoro con il lavoratore interessato se non per i motivi di legge;
- f) inoltre, il datore di lavoro deve dichiarare, sotto la propria responsabilità personale, che il lavoratore ha preso atto del divieto (stabilito al comma 4 dell'art. 8 della legge 30-12-1986, n. 943) di prestare, per un periodo di due anni, attività lavorativa subordinata in un settore produttivo diverso da quello per il quale è stata concessa l'autorizzazione al lavoro (nella specie: dei servizi domestici);
- g) deve comunicare – entro 5 giorni – all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio – fermi restando gli obblighi di legge in ordine alle altre comunicazioni da effettuare alle varie Amministrazioni interessate – la cessazione del rapporto di lavoro allegando copia della autorizzazione al lavoro.

L'Ufficio provinciale del lavoro, ricevuta la domanda, rilascerà l'autorizzazione al lavoro ex art. 8 della legge 943/86 (sostitutiva del nulla-osta di avviamento al lavoro) prescindendo dall'accertamento di indisponibilità; ciò

in considerazione della pratica impossibilità di effettuare tale accertamento, in quanto la specifica disciplina che regola il rapporto di lavoro domestico (legge n. 339 del 2.4.1958) prevede la facoltà di assunzione diretta da parte del privato datore di lavoro, senza alcun obbligo, per tale categoria di lavoratori, di iscrizione nelle liste di collocamento. Restano, peraltro, confermate le specifiche disposizioni di cui al punto 5 della circolare n. 31/90 del 30.3.1990.

2. Visto di ingresso e permesso di soggiorno

La predetta autorizzazione – corredata del nulla osta provvisorio della competente Autorità provinciale di pubblica sicurezza – sarà inoltrata a cura del datore di lavoro al lavoratore interessato, il quale dovrà esibirla all'Autorità diplomatico-consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza, per ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato. A tale scopo il lavoratore dovrà esibire, altresì (analogamente a quanto già stabilito con circolare n. 66/87 del 20.6.1987 per la prosecuzione in Italia di rapporti di lavoro instaurati all'estero), certificazione medica, attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'esenzione da malattie infettive, rilasciata da Autorità sanitaria del Paese estero o, in assenza di questa, dal medico di fiducia della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana.

Il lavoratore interessato dovrà, ai sensi del comma 3, dell'art. 4 della legge 39/90, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, richiedere alla competente Autorità di pubblica sicurezza, il permesso di soggiorno biennale per il motivo "lavoro subordinato" indicato nel visto d'ingresso.

Il datore di lavoro dovrà a sua volta richiedere all'Ispettorato provinciale del lavoro il libretto di lavoro per il cittadino straniero, esibendo il predetto permesso di soggiorno e l'autorizzazione al lavoro ed adempiere a tutti gli obblighi di legge connessi con la costituzione del rapporto di lavoro domestico.

Le presenti disposizioni hanno carattere temporaneo e sperimentale al fine di verificare l'entità dei nuovi flussi immigratori dei lavoratori subordinati extracomunitari da adibire ai servizi domestici. Pertanto, appare indispensabile che gli Uffici provinciali del lavoro, entro il giorno 10 del mese successivo allo scadere di ogni trimestre, comunichino direttamente alla Direzione Generale per l'impiego, Divisione II, il numero complessivo delle autorizzazioni al lavoro, rilasciate nel trimestre stesso, in conformità delle presenti direttive, distinte per le aree geografiche di provenienza: Est-Europa, Africa, Sud e Centro America, Asia.

Pregasi dare cenno di assicurazione di adempimento.

Il Ministro

Editoriali

La politica dei rinvii,

G. Tassello, 1, p. 3.

Il migrante portatore di pace,

Mons. Garsia, 2, p. 3.

Lettera aperta... agli immigrati arabi,

E. Peyretti, 3, p. 3.

Appello delle Associazioni Nazionali di Emigrazione per l'elezione dei Comites, 4, p. 3.

Eppur si muove, G. Tassello, 5, p. 3.

Verbi di mezza estate per l'emigrazione,

G. Tassello, 6, p. 3.

Il CSER-Associazione Scalabriniana e il CGIE,

G. Tassello, 7-8, p. 2.

Emigrati o immigrati: un falso dilemma,

G. Tassello, 9, p. 3.

Nero su bianco, G. Tassello, 10, p. 2.

Scomparsa o rivalutazione dell'emigrazione?,

G. Tassello, 11-12, pp. 3-4.

DEE Flash

DEE Flash, G. Tassello, 1, pp. 5-6.

DEE Flash, G. Tassello, 2, pp. 4-5.

DEE Flash, G. Tassello, 4, p. 4.

DEE Flash, G. Tassello, 5, pp. 4-6.

DEE Flash, G. Tassello, 6, pp. 4-5.

DEE Flash, G. Tassello, 9, pp. 4-5.

Migrazioni nel mondo

Più intensi i movimenti migratori, 4, p. 9.

Israele: 200 mila immigrati nel solo 1990,

M. Saule, 4, p. 11.

Dalle politiche passive alle politiche attive, 4, p. 13.

Conferenza internazionale sulle migrazioni, 4, p. 14.

Il dramma emigrazione visto dall'Africa,

R. Vegetti, 9, pp. 15-16.

Emigrazione: quale aiuto per alleviare la pressione?, 11-12, p. 5.

Europa

Conferenza di Ministri sul movimento di persone dai paesi dell'Europa centro-orientale,

S. Tomasi, 1, p. 7.

Verso un'Europa come espressione di universalità,

Mons. D.Squicciarini, 1, pp. 8-9.

Conferenza Fism sul razzismo, la xenofobia e l'estremismo,

A. Messina, 2, pp. 10-11.

Per la costruzione di un'Europa delle persone e dei popoli,

A. Perotti, 3, pp. 7-14.

Diritto-dovere d'asilo, L. Prencipe, 6, pp. 8-10.

La calda estate svizzera, S. Guglielmi, 9, pp. 9-11.

ANALITICO 1991

La società europea e l'immigrazione, 9, pp. 13-14.
Da soli nella clandestinità, 10, pp. 19-23.
Vivere nella terra di nessuno tra passato e futuro,
11-12, pp. 27-28.

Cittadini italiani nel mondo

Comites

Speciale Comites, 4, pp. 5-8:
Comites: elezioni con incognite, G. Maffioletti;
Chi vota e chi può essere eletto;
*Paesi e circoscrizioni consolari in cui
si vota per l'elezione dei Comites*.
Rinnovo dei Comites: dati definitivi, 6, p. 11.

Informazione

*Verso la creazione di un nuovo organismo per i media
italiani all'estero?*, 4, p. 10.
La FUSIE non rinuncia al suo impegno di servizio, 6, p. 7.

Lingua e cultura

"Studi Emigrazione" festeggia il centesimo numero,
M. Ferrante, 1, p. 4.
*Per un nuovo profilo professionale degli operatori
scolastici italiani all'estero*, A. Accardo, 1, pp. 11-13.
In vigore la legge sui nuovi Istituti italiani di cultura,
V. Gazerro, 3, p. 5.
*Il regolamento di applicazione del Consiglio Generale
degli Italiani all'Estero*, 3, p. 6.
L'italiano lingua europea, F. Lazzari, 6, pp. 12-15.

Regioni

I siciliani nella nuova realtà europea e mondiale,
G. Maffioletti, 2, pp. 6-8.
Il ruolo dell'emigrazione siciliana,
G. Maffioletti, 2, p. 9.

Rientri

Rientri: inversione di tendenza?,
G. Maffioletti, 3, p. 4.

Varia

Gli italiani ed i loro parenti ed amici che vivono all'estero,
5, pp. 7-9.
Nuova legge sulla cittadinanza,
G. Chiabrera, 6, p. 6.
Di nuovo in diminuzione le rimesse degli emigrati italiani,
G. Chiabrera, 9, p. 12.

Cittadini stranieri in Italia

La penisola del benessere o della solidarietà?,
4, pp. 15-18.

Due profughi, due misure per la legge italiana,
5, pp. 11-12.

Per una politica dei flussi migratori, 9, p. 24.
Una costruttiva politica di accoglienza per i migranti,
10, pp. 3-4.
Ingressi controllati, 11-12, pp. 29-30.

Animazione religiosa e pastorale

Dal pregiudizio alla solidarietà,
E. Fizzotti, 1, pp. 14-15.
Nuove forme di cooperazione missionaria,
dall'Enciclica Redemptoris Missio, 1, p. 24.
Pietà popolare ed emigrazione in Europa,
A. Negrini, 2, pp. 12-15.
Si aspettavano i barbari, C. Kavafis, 2, p. 16.
*Una cultura dell'accoglienza. Contenuti di strategie
quantitative e qualitative*, 3, p. 15.
Il diritto ad una pastorale migratoria specifica,
Mons. Giovanni Cheli, 5, pp. 13-15.
Migrazioni: una sfida per la Chiesa, 5, pp. 15-16.
Richieste antirazziste dei cattolici «neri» in Gran Bretagna,
6, p. 22.
Per non dimenticare, 9, pp. 7-8.
Migrazioni: un itinerario di promozione umana,
10, pp. 17-18.
Un dialogo nuovo fra popoli e nazioni, 10, p. 24.

Aspetti storici

*Montignies-sur-Sambre. La prima missione italiana in
Belgio*, A. Seghetto, 10, pp. 5-10.

DEE Documenti

*Verso una programmazione dei flussi d'immigrazione in
Italia*, L. Frey, 4, pp. 19-22.
"Ogni uomo è mio fratello", V. Salvoldi, 5, pp. 17-23.
Dalla parte degli oppressi per un futuro comune,
6, pp. 16-21.
L'emigrazione sovietica: passato, presente e futuro,
J.-C. Chesnais, 7-8, pp. 3-10.
*Politiche di immigrazione e integrazione sociale degli
immigrati nella Comunità Europea*, 7-8, pp. 11-35.
Il futuro della integrazione europea, 9, pp. 17-21.
Mondi in movimento, G. Tassello, 10, pp. 11-16.
Diritti dei migranti, 11-12, pp. 9-26.

DEE Strumenti: Tra libri e riviste

DEE Strumenti: tra libri e riviste, G. Tassello, 4, p. 23.
DEE Strumenti: tra libri e riviste, G. Maffioletti, 6, p. 23.
DEE Strumenti: tra libri e riviste,
G. Tassello, 9, pp. 22-23.

Notiziario CSER

Notiziario CSER, G. Tassello, 11-12, pp. 6-8.

MIGRANTI, UN CAMMINO PER INCONTRARE IL TOTALMENTE ALTRO

“L’originalità della fede cristiana consiste nel non voler essere in alcun modo rinchiusa. Dio io non lo trovo chiuso né nella vita né nella politica né nella religione né nei templi. In nessun luogo. L’unico posto dove posso incontrare Dio è in questo passaggio permanente, in questa Pasqua dove io sono provocato a morire a me stesso e ad aprirmi all’altro. E per me, dietro l’altro, uomo o donna, si profila il volto dell’Altro con la A maiuscola.

È per questo che bisogná essere attenti ad accogliere la parte di verità che contiene la differenza dell’altro. È grande la tentazione di proteggerci e di ridurre questa differenza per non morire. Per me, questo è in rapporto con la tentazione permanente di ridurre il Totalmente Altro al già debitamente conosciuto. Al limite, vorrei costringerLo nel mio modo di vedere, integrarLo nei miei schemi mentali, tentare di possederLo.

La vita umana mi sembra essere un lungo cammino di svuotamento da me stesso, che mi apre a Qualcuno di più grande, cui potrei dare un nome ma solo più tardi. È per questo che l’incontro con gli altri, in particolare con i migranti, con le loro differenze, mi sembra come un cammino privilegiato e permanente per l’incontro con il Totalmente Altro. Ecco la mia fede!”

(Mons. Jacques Delaporte, entretien avec René Poujol. Les temps d'une vie, Editions Desclée de Brouwer)